

2^a TORNATA DEL 23 LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Domanda del deputato Salvagnoli sull'esecuzione della legge per lo svincolo delle servitù a Piombino, e chiarimenti del ministro per l'agricoltura e commercio. = Lettera d'invito del municipio di Firenze ad una funzione funebre. = Seguito della discussione dello schema di legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale — Considerazioni del deputato Spaventa in appoggio dell'articolo 25, relativo al bilancio e all'esercizio finanziario, e in risposta al deputato Sella — Repliche del deputato Sella contro il sistema della Commissione — Repliche del relatore Restelli in favore — Considerazioni del ministro per le finanze in sostegno della proposta della Giunta — Reiezione della proposta sospensiva del deputato Sella, e approvazione dell'articolo 25 — Obbiezioni del deputato Castagnola al 26°, e spiegazioni del relatore Restelli — Approvazione di dieci articoli — Articolo di aggiunta del deputato Avitabile — Osservazioni dei deputati Nisco e Sella e del ministro — È inviato alla Commissione — Aggiunta del relatore al 40°, emendata dal deputato La Porta, approvata — Altra aggiunta del relatore al 41° — Vi fanno obbiezioni ed emendamento i deputati Plutino Agostino, Cavallini e Castagnola — Rinvio. = Annunzio d'interpellanza del deputato Villano circa le istruzioni per gli agenti demaniali, in vista di un progetto sopra benefizi ecclesiastici e cappellanie.

La seduta è aperta al tocco e mezzo.

ATTI DIVERSI.

MASSARI G., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta ordinaria di ieri.

PRESIDENTE. Il deputato Loup chiede, per motivi di salute, un congedo di due giorni.

(È accordato.)

(Messo ai voti il processo verbale della tornata ordinaria di ieri, è approvato.)

SALVAGNOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa?

SALVAGNOLI. Vorrei rivolgere una semplicissima domanda all'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Esponga l'oggetto della sua domanda.

SALVAGNOLI. Io aveva domandato di fare un'interpellanza all'onorevole ministro di grazia e giustizia sulla esecuzione della legge per l'affrancazione delle servitù civiche dell'ex-principato di Piombino del dì 15 agosto 1867. Egli mi disse che l'esecuzione di questa legge spettava all'onorevole ministro di agricoltura; ora mi rivolgo a questo per sapere se intende di procurare l'esecuzione di questa legge dopo che io gli faccio sapere che la Giunta degli arbitri designata dalla legge non ha fatto ancora alcun passo, sebbene le siano state

fatte grandi premure dalla deputazione degli aventi diritto al valore delle abolite servitù civiche fin dal febbraio decorso; e questo risulta dalle informazioni che ho avute dal sindaco di Piombino e dal presidente della deputazione, la quale, anzi, vedendo tanta incuranza per i diritti dei Piombinesi, ha data la sua dimissione.

Io prego l'onorevole ministro a voler provvedere a questo inconveniente, ed a voler prendere i concerti opportuni coi suoi colleghi dell'interno e della giustizia, affinché sia data piena esecuzione alla legge, e finalmente quelle popolazioni ottengano di vedere resa giustizia ai loro diritti, giustizia che attendono da 28 anni invano!

BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente il Ministero d'agricoltura e commercio. Come la Camera, o, meglio, l'onorevole Salvagnoli sa, la legge affidava l'esecuzione delle disposizioni della stessa legge ad una Giunta di arbitri, la quale è composta del prefetto della provincia, del procuratore regio del tribunale; deve essere aggiunto un perito che faciliti a questa Giunta l'esercizio delle sue funzioni. Io mi sono affrettato a nominare, sono già vari mesi, il perito che era obbligo mio di eleggere.

Quanto all'indugio frapposto dalla Giunta, l'onorevole Salvagnoli comprende che, dal momento che non emana dal Ministero d'agricoltura e commercio, ma dalle disposizioni stesse della legge, questa Giunta,

che è composta del prefetto e di altri funzionari giudiziari, è sottratta affatto all'azione del mio Ministero. Io sento con dispiacere dall'onorevole Salvagnoli che sono stati ritardati questi lavori. Sarà mia premura di mettermi d'accordo coi miei due colleghi il ministro di grazia e giustizia ed il ministro dell'interno, a fine di far sì che si possa ottenere che la Giunta funzioni come è prescritto dalla legge.

PRESIDENTE. Il sindaco di Firenze scrive:

« La mattina del 28 corrente, a ore 10 e mezzo, saranno, a cura del municipio, celebrate nel tempio di Santa Croce solenni esequie all'anima dei martiri per l'indipendenza italiana.

« Prego perciò la S. V. Illustrissima a volere intervenire alla funebre cerimonia, e a diramare a tutti gli onorevoli signori deputati speciale invito per assistervi, prevenendoli che essi avranno accesso dalla porta principale del tempio. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DELLO STATO, E SULLA CONTABILITÀ GENERALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'amministrazione dello Stato ed alla contabilità generale.

La discussione ieri è stata sospesa all'articolo 25 per dar campo alla Commissione di prendere in esame l'emendamento del deputato Sella, e vedere se fosse il caso di fare qualche aggiunta, oppure di modificare quell'articolo.

Ora, la Giunta lo manterrebbe come è, ma proporrebbe di aggiungere il seguente comma:

« Le partite di entrata e di uscita risultanti dalle scritture e registri dei contabili, non peranco riportate sulle scritture e registri dei Ministeri e della ragioneria generale coll'ultimo giorno del febbraio, vi si riporteranno, appena saranno pervenute le relative contabilità, in aggiunta alle risultanze della chiusura prescritta in questo articolo ed a compimento dell'esercizio decorso.

È assai lungo l'articolo 25; domando quindi alla Commissione se per avventura non stimi più opportuno di far un articolo aggiuntivo.

RESTELLI, relatore. Siccome è un concetto unico, sarebbe bene comprendere tutto nello stesso articolo.

PRESIDENTE. A me pare che è un concetto il quale si collega coll'articolo 25, ma però comprende una nuova idea. Del resto è una osservazione che in ultimo potrà fare la Commissione stessa: è solo un'avvertenza che ho creduto bene di fare.

Il deputato Spaventa ha facoltà di parlare.

SPAVENTA. L'onorevole Sella mosse ieri la più bella e grave questione che vi potesse essere in questa legge:

egli ci domandò quale è la spesa del regno in un anno, e leggendo bene le nostre parole, rispose per noi, dicendo: « Le spese dell'anno sono i pagamenti effettivi che hanno luogo dentro l'anno stesso. »

Egli però non si dimostrò contento di questa risposta, e sotto l'impressione di questo malcontento fece molte obiezioni a questo punto della legge, e pregò anzi la Camera di non accoglierlo.

L'onorevole Sella intende tutta l'importanza di questa questione, e quindi (*Rivolto verso il deputato Sella*) mi permetterà che io gli risponda...

PLUTINO AGOSTINO. Parli a noi, altrimenti non si sente.

SPAVENTA... quindi l'onorevole Sella mi permetterà che io gli risponda con qualche larghezza.

La questione: qual è la spesa del regno nell'anno? torna lo stesso che quest'altra: qual è la base del nostro conto della spesa dentro l'anno? Ed è evidente che, secondochè la spesa è diversamente definita, così la base del conto della spesa deve mutare. Può intendersi per spesa il trasferimento effettivo del pubblico danaro in mano dei creditori diretti dello Stato; può intendersi per spesa dello Stato un'operazione del tesoro per cui sia già ordinato il pagamento, ancorchè il pagamento non abbia effettivamente avuto luogo.

L'ideale di un conto annuale dello Stato (l'onorevole Sella ieri l'ha spiegato benissimo, chiamandolo il concetto teorico del conto) consiste nel sapere quale sia veramente il costo dei servizi pubblici dentro l'anno medesimo, e quali sieno i pagamenti effettivi fatti dalle casse del tesoro per questi pubblici servizi.

L'unità fra questi due termini, il costo dei servizi e i pagamenti effettivi ci darebbe veramente l'ideale di un conto delle spese: l'onorevole Sella spero vorrà convenirne.

Il pregio di un conto in cui si ottenesse questa equazione che i pagamenti effettivi corrispondessero perfettamente al costo dei servizi che lo Stato ha ricevuti in un anno sarebbe duplice: un pregio amministrativo e un pregio finanziario; si saprebbe così quanto veramente i servizi pubblici di un anno importino allo Stato — e questo è pregio amministrativo, perchè di qui l'amministratore prenderebbe le norme per la sua amministrazione per regolare le spese in quei giusti limiti in cui vogliono ritenersi, perchè o non siano inutili, o non siano dannose. Il pregio finanziario sarebbe questo, che in tal modo il tesoro saprebbe veramente tutto quello che è uscito dalle sue casse pel pagamento di questi servizi, e regolerebbe sopra questa cognizione tutti i suoi andamenti ed operazioni.

Da questo doppio pregio di un conto perfetto, poggiato sopra quest'equazione, sono nate due tendenze diverse le quali hanno mosso diversamente i Governi delle varie nazioni ad adottare piuttosto un sistema il quale conseguisse più uno di questi due pregi, anzichè

un sistema che conseguisse meglio l'altro. Essendo cosa difficile ottenere ad un tempo questi due pregi in un conto, perchè è difficilissimo che dentro l'anno possano sapersi ed appurarsi precisamente quali sono veramente le spese incontrate pel servizio dell'anno, e quindi non essendo possibile di pagare puntualmente tutte le spese incontrate per questi servizi, bisogna contentarsi o di conseguire l'uno dei due pregi, o di rinunciare a tutti e due. E così si vede come in quei paesi dove le considerazioni amministrative erano più preponderanti che non quelle finanziarie e politiche, si volle piuttosto stabilire il conto della spesa sopra il costo dei servizi, anzichè su quello dei pagamenti. Si attese piuttosto a conseguire una cognizione perfetta di ciò che i servizi pubblici costassero dentro l'anno, che a conoscere puntualmente alla fine dell'anno quanto i medesimi servizi avevano fatto uscire di danaro nell'anno stesso dalle casse dello Stato. Di qui nacquero due sistemi di contabilità totalmente diversi, di cui uno è il tipo francese, l'altro l'inglese.

È curioso il modo accidentale come il tipo francese di contabilità si è sviluppato nella storia di quell'amministrazione. Non lo si crederebbe. La Francia ha preferita una maniera di conto la quale evidentemente ha per iscopo di assicurare la regolarità dei servizi amministrativi, e quindi ha prolungato la liquidazione delle spese che si facevano per i servizi di un anno, ed il pagamento di queste spese, anche al di là dell'anno amministrativo cui questi servizi si riferivano. Ma sapete, signori, perchè la Francia si è attenuta a questo sistema? Perchè i suoi tesorieri, i quali dovevano eseguire per conto dello Stato il pagamento di queste spese, non essendo pubblici impiegati, nè dipendenti dal tesoro, avevano grandissimo interesse di ritardare al possibile i pagamenti. E da questo accidente, il quale nasceva tutto da interesse privato, si trasse una ragione di più per adottare quel sistema che aveva un grandissimo scopo amministrativo da raggiungere.

V'è anche un'altra particolarità notevole nella storia di questo processo della contabilità francese. I tesorieri francesi i quali, come ho detto, non erano impiegati pubblici, si avvicendavano. Ve ne erano sempre due nella stessa provincia. Un anno funzionava l'uno, e l'anno successivo funzionava l'altro. E allora diventava necessario che, mentre l'uno sottentrava all'altro, l'altro compisse la liquidazione e il pagamento di quelle spese che gli erano state affidate nell'anno nel quale egli funzionava.

Questo sistema si è perfezionato dal 1807 sino al 1862.

Io ricordo all'onorevole Sella alcune epoche di questo sviluppo, le più importanti fra le altre, quella del 1822 in cui per la prima volta in Francia fu stabilito il principio che l'esercizio del bilancio si chiudesse almeno otto mesi dopo la data in cui l'anno amministra-

tivo, e quindi il bilancio che vi si riferiva, era spirato. Prima del 1822 in Francia vigeva questa massima, che un esercizio non si chiudeva mai fino a che non erano compiute tutte le operazioni riferentisi ai pagamenti e ai crediti che il Governo doveva esigere dai suoi debitori, per modo che il conto di quest'esercizio potesse assolutamente rimanere isolato ed affatto distinto dagli altri che o lo precedettero o lo seguirono.

Considerate ora il modo come ha proceduto la storia della contabilità inglese. Questo modo è perfettamente il rovescio.

La contabilità inglese apparisce la prima volta un po' ordinata nel 1797, all'epoca dell'onnipotenza parlamentare dell'Inghilterra.

E qual è il principio, qual è la base del conto delle spese dello Stato inglese nel 1797? La base è che i conti delle spese dello Stato sono fondati unicamente sui pagamenti eseguiti effettivamente dentro l'anno, precisamente all'opposto del principio che era prevalso in modo così assoluto in Francia fino al 1822, e più temperatamente fino ad oggi.

Dal 1797 al 1822 il conto delle spese in Inghilterra fu stabilito, come ho detto, sul principio dei pagamenti che effettivamente avevano luogo dentro l'anno. Ma nel 1822 la contabilità inglese subì una grande trasformazione.

Questo conto delle spese fondato sopra i pagamenti, che effettivamente avevano avuto luogo dentro l'anno, fu trasformato in un conto di crediti dello scacchiere, vale a dire, di ordini generici di pagamento che avevano avuto luogo entro il corso dell'anno, ancorchè questi pagamenti non avessero ricevuto il loro compimento. Come questa trasformazione nascesse non ricorderò io all'onorevole Sella, il quale ciò conosce meglio di me.

Fu notato che con quel sistema di conti, fondato sopra i pagamenti effettivamente eseguiti nel corso dell'anno, era difficilissimo avere un bilancio tra le entrate e le spese del regno. Un contabile il quale esaminò tutti i libri della contabilità inglese per 10 anni, trovò, tra le entrate e le spese di questi anni, una differenza di 15 milioni di sterline, della quale gli era impossibile rendersi ragione.

Però la ragione generale di questo fatto è nota a tutti. In Inghilterra fino al 1822 le spese del regno non erano pagate tutte da denaro fornito dal tesoro. Molte entrate straordinarie, come la vendita dei materiali fuori d'uso, erano impiegate dagli ordinatori secondari nelle spese, e le riscuotevano senza che il tesoro ne avesse cognizione. Poi vi fu un'altra ragione.

L'Inghilterra aveva bisogno di avere questi conti il più presto possibile per uso del Parlamento; ed era molto più facile compilare un conto sopra la base dei crediti che non su quella dei pagamenti effettivi, i quali presuppongono molte altre condizioni preliminari.

Quindi dall'anno 1822 fino al 1868 la contabilità inglese è rimasta fondata unicamente sopra i crediti dello scacchiere.

Vuole ora l'onorevole Sella introdurre nella nostra contabilità il sistema dei conti fondati unicamente sopra questo principio? (In virtù naturalmente della legge del bilancio in favore delle diverse amministrazioni.)

Io dubito che egli lo voglia, sebbene nel suo discorso di ieri vi abbia in certo modo accennato ricordando il progetto di legge che egli presentò alla Camera, il quale era del tutto poggiato sul detto principio. Eppure io dubito ancora che egli oserebbe di adottare presso di noi un sistema di questa natura.

In Inghilterra stessa questo sistema del conto delle spese fondato sopra il principio dei crediti è altamente contestato; e l'onorevole Sella conosce un libro che ho fra le mani, in cui vengono riportate delle deposizioni dei principali ufficiali del tesoro inglese, i quali nelle diverse inchieste parlamentari che si sono fatte sull'argomento, sono stati consultati su questo punto, e l'opinione di questi pubblici ufficiali del tesoro inglese si è manifestata sempre contro il principio del conto stabilito sopra i crediti dello scacchiere, ed essi hanno considerato quasi come una calamità per l'Inghilterra che la contabilità di quel paese sia rimasta stabilita su tale principio.

Io non intratterrò la Camera con queste citazioni, ma credo di poter assicurare che la cosa è così.

L'onorevole Sella dunque non pare che chieda che il nostro conto delle spese sia fondato unicamente sopra il principio dei crediti. Egli si limitava ieri (perchè parlo di ieri, non d'oggi, non sapendo quali possano essere i suoi intendimenti d'oggi), egli si limitava ieri a domandare alla Commissione che gli concedesse di fondare l'uscita del regno, la spesa del regno, sopra i mandati ammessi a pagamento ancorchè non fossero effettivamente pagati.

Come è chiaro, si contentava di molto meno che non sarebbe un conto fondato sopra l'assoluto principio dei crediti. Dico di molto meno, perchè nella nostra legge noi abbiamo mandati di diverso genere, e la più parte sono mandati diretti a favore di creditori individuali dello Stato. Altri mandati sono a disposizione delle autorità inferiori, cui è dato facoltà di ordinare ancora dei pagamenti a favore dei creditori dello Stato.

Ora, l'onorevole Sella, per avere un conto omogeneo, ieri non ha domandato che noi abbandonassimo questa distinzione tra mandati diretti a creditori individuali dello Stato e mandati a disposizione che noi abbiamo ammessi nella nostra legge.

Io dico dunque che ieri egli si contentava di molto meno di quello che pretendeva la prima volta con il suo progetto di legge, poggiato unicamente sul principio dei crediti. E quale era la ragione per cui ieri ci domandava questa concessione? La ragione era che, se così non si facesse, l'uscita del regno, dentro un deter-

minato periodo di tempo, si lascierebbe esposta a quelle accidentalità che egli descrisse così vivamente, e cui possono andare soggetti i pagamenti effettivi dei mandati spediti dalle amministrazioni; cosicchè non ci sarebbe modo, secondo lui, di sapere la vera situazione delle spese del regno dentro l'anno, se da queste spese si sottraessero i mandati anche spediti, ma non pagati.

Ma io domando all'onorevole Sella: vuole egli che nel conto delle spese dell'anno sieno comprese tutte quelle che bisogna fare per il servizio dell'anno? Ma se egli vuole che vi siano comprese, allora non deve ammettere, come ha ammesso, anzi lodato, il primo comma dell'articolo che discutiamo, perchè questo rovescia dalle fondamenta quel sistema di contabilità in cui è possibile ancora la liquidazione pressochè completa, ed il pagamento delle spese che si riferiscono al conto dell'anno, ancorchè quest'anno sia terminato.

Bisogna ritornare al sistema di contabilità francese, cioè a quel sistema che protrae l'esercizio finanziario dell'anno ancora di otto mesi, ed allora c'è qualche speranza d'aver nel conto di quest'esercizio la vera cognizione di ciò che hanno costato tutti i servizi pubblici che gli appartengono.

L'onorevole Sella però non vorrebbe tornare al sistema francese, e le ragioni le ha dette egli stesso. Questo sistema ritarda i conti, allontana di troppo la liquidazione dal tempo in cui i servizi furono eseguiti, il che costituisce un grave danno per le finanze dello Stato. Questo sistema indebolisce il controllo del Parlamento sulle pubbliche spese: di più, questo sistema produce il lamentevole effetto di fare stabilire il bilancio dell'anno nuovo senza sapere ancora gli effetti dell'esercizio dell'anno precedente.

Per queste ragioni l'onorevole Sella non ammette questo sistema, e per queste ragioni egli nel suo progetto di legge, e nel discorso che pronunciò ieri, fece vedere che non sarebbe conveniente che fosse mantenuto.

Ma l'onorevole Sella, non volendo tornare al sistema di contabilità che egli condanna, chiede a noi che vogliamo considerare fra le spese del regno non solo i pagamenti effettivi di mandati ammessi, ma ancora le somme portate da questi mandati ancorchè non pagati, perchè così la somma dei residui passivi che da un esercizio sarebbero trasportati nell'altro diventerebbe molto minore, e si avrebbe mezzo d'appurare in modo più preciso quale sia veramente stata l'uscita del regno dentro dell'anno.

Ora, in questa parte noi abbiamo procurato di corrispondere anche a questa giusta esigenza dell'onorevole Sella, perchè nel nostro conto della spesa vi sono due parti: una che è propriamente conto di cassa, l'altra che è conto della tesoreria, o situazione generale del tesoro, come è stata chiamata. E questa situazione

generale del tesoro comprende così il conto di cassa, come il conto dei residui attivi e passivi della gestione dell'anno anteriore.

Ora, questi residui passivi (perchè parliamo sempre della spesa) si riferiscono così agl'impegni che lo Stato ha contratti dentro l'anno finanziario già decorso, ma non ancora liquidati e venuti in corso di pagamento, come altresì ai mandati già spediti per queste spese, ma che non sono stati ancora effettivamente pagati dalle casse del tesoro.

Dunque, se l'onorevole Sella lo vuole, egli può ritrovare quella parte di spesa rappresentata dai mandati spediti, ma non pagati. Essa non gli può sfuggire; egli la può ritrovare facilmente nel conto generale della tesoreria, ove sono compresi i residui passivi dell'anno finanziario già decorso.

Ma egli mi può fare qui una grande obiezione, che ho fatta io stesso tante volte al sistema che abbiamo adottato. Egli mi può dire: badate, quanto più voi diminuite la spesa del regno, o lasciate fuori del suo conto quella parte che non viene in corso effettivo di pagamento dentro l'anno, altrettanto poi vi sarà difficile di giudicare rettamente il conto amministrativo dei servizi dell'anno che vi verrà poscia presentato; fra questi conti amministrativi dei servizi dell'anno e la spesa effettiva, che questi servizi hanno portato addosso allo Stato, vi sarà una tale differenza che questo conto amministrativo perderà una gran parte dell'utilità sua. Ed io convengo coll'onorevole Sella che questo è un inconveniente non piccolo del sistema di contabilità che abbiamo adottato; ma questo inconveniente non può ridursi ai minimi termini che nel sistema che abbiamo consigliatamente voluto abbandonare. Ma nel sistema di contabilità che ci propone l'onorevole Sella questo inconveniente è egualmente grave, e forse potrei dire che è ancora più grave per altri difetti che vi si complicherebbero, e che l'onorevole Sella conosce meglio di me.

Io dico adunque che il giudizio esatto e corretto dei conti amministrativi dei servizi dell'anno, così nel nostro sistema come in quello dell'onorevole Sella, non è possibile se non ricorrendo ai conti riuniti dei due anni più fra loro vicini. Nè creda la Camera che questa sia una tale enormità che non possa giustificarsi.

Anche oggi, quando l'esercizio finanziario è lasciato durare per altri otto mesi, e che dopo ancora questi otto mesi restano dei residui attivi e passivi che si riferiscono a servizi amministrativi dell'anno anteriore, i medesimi si trasportano al conto del bilancio d'un altro anno; e se si vogliono cercare nei conti amministrativi dell'anno a cui spettano, non è possibile di trovarli, ma bisogna andarli a pescare nel conto dell'anno successivo. Cosicchè, dico, anche per quest'altro rispetto, l'inconveniente che si può lamentare non è così grave, poichè anche nel sistema esco-

gitato, appunto per eliminare questo inconveniente, esso inevitabilmente si riproduce.

Di qui dunque non si esce: se non si vuol essere inconsequente, o bisogna mantenere il sistema attuale in cui veramente l'aspetto amministrativo della questione di contabilità è preponderante sul lato finanziario e politico; o, se si vuole entrare in un altro sistema, bisogna andare fino in fondo, ed accettarne così i vantaggi come gl'inconvenienti. La Commissione adunque ha creduto di essere logica adottando il principio contenuto nell'articolo che discutiamo, per cui l'uscita del regno è fondata sopra i pagamenti effettivi che hanno luogo nell'anno. La Commissione si è risolta a ciò, perchè ha creduto che, così facendo, essa fondava il conto di cassa del tesoro sopra una base salda, cioè la verità; mentre che adottando qualunque altro sistema si entrava in un ammasso di artifizii i quali, per quanto comodi dal punto di vista contabile, non sono senza inconvenienti e pericoli.

La Commissione è stata confortata ancora ad adottare questo sistema, perchè ha tenuto innanzi l'esempio di contabilità che hanno reputazione di essere state condotte con qualche abilità ed esattezza, dove precisamente si faceva così. Io intendo particolarmente parlare della contabilità napoletana. Nella contabilità napoletana la spesa del regno era stabilita sui pagamenti effettivi che avevano luogo dentro l'anno a cui il bilancio si riferiva. I pagamenti che non erano stati eseguiti fino a quel giorno si portavano a conto nuovo in un modo distinto nel bilancio dell'anno successivo, e potevano eseguirsi dentro l'anno medesimo senz'altre formalità.

Siamo stati, o almeno io sono stato ancora più confortato da un'autorità che l'onorevole Sella certamente non vorrà mettere in dubbio. Io parlo del Montcloux, sotto-direttore al Ministero delle finanze e sottopagatore generale della tesoreria francese.

Ebbene, l'opinione del Montcloux su questo punto è molto più assoluta di quella ammessa dalla Commissione. La Commissione in questa legge ha adoperato dei temperamenti, che mi pare sieno consegnati nell'articolo 57, per assicurare il perfetto servizio dell'amministrazione, e per far sì che esso non s'interrompa neppure momentaneamente nel passaggio da un esercizio all'altro, cosicchè anche i mandati spediti fino a quel giorno, che si riferiscono a servizi, s'intende dell'anno già decorso, sono pagabili ancorchè l'anno sia finito, per conto, provvisoriamente, dell'esercizio decorso, finchè poi non sieno inclusi nel conto dell'anno nuovo, quando il bilancio definitivo sarà approvato dal Parlamento.

Il Montcloux è così persuaso che, per avere una contabilità esatta e perfetta, bisogna chiudere i conti in certi determinati periodi, in un modo assoluto, che non ammette neppure questi ulteriori pagamenti di man-

dati spediti per servizi resi nel periodo anteriore, se prima non sono stati rinnovati e riferiti al conto nuovo.

Ecco l'opinione del Montcloux :

« Il me semblerait donc préférable que les crédits ouverts pour une année ne pussent s'employer que pendant cette même année.

« Les crédits seraient annulés au 31 décembre. Les ordonnances ou mandats délivrés et non payés... » (L'onorevole Sella dice *crediti*; questi sono i crediti del bilancio, ma il Montcloux vuole pagamenti effettivi.) « ... seraient annulés à la même époque, sans préjudice des droits des créanciers.

« Il est bien entendu qu'il n'y aurait plus de crédits appelés spéciaux, dont le report s'effectuât d'office. »

Questa è un'altra questione.

Egli segue in un altro punto :

« Les ordonnateurs établiraient au 31 décembre un tableau des restes à payer, qui serait arrêté par la loi de règlement du budget.

« Le budget de l'année suivante porterait à chaque chapitre, outre le crédit de l'année courante, un crédit d'exercices clos et un crédit d'exercices périmés; les trois natures de crédit formeraient trois colonnes distinctes et donneraient lieu à un ordonnancement distinct. Les sommes qui seraient payées à valoir sur l'état des restes se classeraient immédiatement dans les deux dernières colonnes. »

Io ho finito. Non credo di aver persuaso l'onorevole Sella, ma ho voluto con queste mie parole dimostrare solamente che la Commissione ha studiato seriamente e coscienziosamente questa questione.

Nè io mi prometto in un modo assoluto un esito meraviglioso della legge che noi abbiamo presentata alla Camera. L'esito dipenderà da chi governerà.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sella.

SELLA. Io comincio col prendere anzitutto atto di quest'ultima dichiarazione fatta dall'onorevole Spaventa, a cui completamente mi associo. Darò poi alcune spiegazioni per persuadere la Camera e l'onorevole Spaventa che i miei intendimenti d'oggi sono ancora quelli di ieri, come quelli del 1865.

Vi sembrerà abbastanza naturale che, quando taluno fece quanto di meglio egli sapeva e poteva uno studio di una questione (la quale, quantunque a parecchi appaia materiale, tuttavia si può sollevare a principii assai elevati, come ci ha oggi dimostrato l'onorevole Spaventa nel suo interessantissimo discorso) arrivi a tali convinzioni, che non facilmente abbandona.

Io chiederò anzitutto alla Commissione che le piaccia di esporre chiaramente ciò che ella intende.

L'articolo 25 da lei redatto si presta alle interpretazioni le più opposte, e mi basterebbero le divergenze manifestate nel seno stesso della Commissione per persuadermene, quando non me ne fosse sorto alcun dubbio.

Nel primo comma dell'articolo 25 di cotesto disegno di legge si dice: « Sono materia dell'esercizio dell'anno finanziario le entrate e le uscite che hanno effettivamente luogo nell'anno stesso. »

Or io domando alla Commissione: Che cosa sono queste entrate e queste uscite?

Nel linguaggio contabile tutti m'insegnano che si chiama *entrata* la somma che entra in un dato conto, e che chiamasi *uscita* la somma che esce dal conto stesso; quindi è che ogni qualvolta si parla di entrata e di uscita, la prima domanda che vi fa ogni intelligente di contabilità è quella di chiedervi di qual conto si tratta.

Ed io dimando alla Commissione: a qual conto si riferiscono queste entrate ed uscite, di cui si parla in questo primo comma?

RESILLI, relatore. Domando la parola.

SELLA. Leggo di fatto quanto è stabilito nell'articolo 25 per vedere se mi riesca di farvene idea chiara, e trovo al terzo comma le seguenti parole:

« Per gli effetti di questo articolo la Corte dei conti, per mezzo di Giunte nominate nel di lei seno dal presidente, chiuderà nell'ultimo giorno di febbraio di ogni anno il giornale generale ed il libro mastro presso la ragioneria generale e presso la direzione generale del tesoro, non che presso ciascuno dei Ministeri, ecc. »

Ora, signori, vi riferite voi al libro maestro della ragioneria generale o al libro della direzione generale del tesoro? Se non vi spiegate, ciascuno potrà interpretare come crede. Se vi riferite al giornale e al libro maestro della ragioneria generale, nella ragioneria generale troverete registrati non solo i denari che entrano e usciranno di cassa, ma vi troverete ancora, per esempio, tutto il movimento dei magazzini, scorgerete che il conto dei grani implica non solo le quantità di grano che si comprano durante l'anno, ma altresì vi risulteranno le eccedenze che si avevano in principio d'anno ed anche le rimanenze che vi sono alla fine; vi apparirà a chi siasi dato questo grano; e, poi osservando i libri speciali, si conoscerà come siasi consumato ovvero come rimanga ancora presso magazzini secondarii.

Ora io capisco benissimo che, se fossimo giunti a tal punto da avere una contabilità così perfetta, per cui veramente vi fosse modo non solo di registrare nei libri, ma di portare preventivamente innanzi al Parlamento le spese che effettivamente si fanno dallo Stato per i suoi servizi, voi dovrete riferirvi ai libri maestri della ragioneria generale.

Infatti, o signori, quando il ministro della guerra trova a principio d'anno, a cagion d'esempio, per un milione di grano entro ai suoi magazzini, e poi ne fa acquisto per 4 milioni, e valendosi dei fondi che avete messo a sua disposizione, ne paga tre, e poi, alla fine dell'anno, rimane con un residuo di grano del valore soltanto di 500 mila lire, io capisco che il conto vero

da farsi attorno a questo ministro della guerra, per ciò che riguarda la spesa del grano, è il seguente:

Voi avevate per un milione di grano, e ne avete ricevuto per 4 milioni; sebbene non ne abbiate pagati che per tre, ed un milione lo dobbiate ancora pagare nel bilancio consecutivo, siccome non ne rimane più che per 500 mila lire, per conseguenza voi avete consumato per 4,500,000 lire di grano, sebbene il Parlamento non abbia per avventura posta a vostra disposizione altra somma se non se quella di 3 milioni che voi spendeste nell'acquisto dei grani.

Io capisco per conseguenza che, se si potesse fare un bilancio il quale raggiungesse quell'ideale che fu così bene svolto dall'onorevole Spaventa, e che io quindi non mi farò a ripetere, sarebbe utile che si potessero riferire queste entrate e queste uscite di cui parla il primo periodo dell'articolo 25 nel giornale generale, al libro mastro della ragioneria generale; imperocchè questa ragioneria generale, come avete ritenuto che fosse negli articoli precedenti, dovrà, per mezzo dei suoi libri, essere specchio fedele da cui risulti di tutta questa condizione di cose.

Ma, signori, sul serio potrebbesi proporre un bilancio preventivo fondato in questa maniera? Avete voi esempio di uno Stato il quale abbia potuto presentare al suo Parlamento un bilancio preventivo in cosiffatta guisa ordinato? Io non ne ho conoscenza, e credo che debba molto, ma molto ancora progredire l'arte della contabilità prima che si possa giungere ad un risultato di questa natura, seppure vi si possa giungere mai.

Molto probabilmente intende invece la Commissione che queste entrate ed uscite, anzichè al libro mastro della ragioneria generale si abbiano a riferire ai libri mastri della direzione generale del tesoro, e qui sorge la modesta domanda che io ho fatta nella tornata di ieri: a chi volete voi che questo conto generale del tesoro sia riferito?

MINGHETTI. Ma vi è una cassa.

SELLA. Ce ne sono tante casse; bisogna spiegarsi, o signori. Supponete che la *Magenta* parta per un giro mondiale, e benchè io abbia delle vedute sulla marina un po' curiose, tuttavia desidererei che ce ne fossero sempre di tai bastimenti che facessero di questi viaggi. L'onorevole ministro della marina somministra un milione, perchè possa provvedere a tutte le spese che occorrono per l'equipaggio che deve compiere il viaggio. È quella una cassa di Stato come un'altra; e in essa pure vi è un cassiere. Intendete voi sapere alla fine di febbraio, da questo comandante di fregata, i suoi conti di cassa? Ove gli telegraferete? Esso potrebbe trovarsi in mezzo al Pacifico.

La questione che voi fate è molto seria. Bisogna che voi vi spieghiate molto chiaro; perdonate, o signori della Commissione, vi siete spiegati sì poco chiari che, prima di tutto, non vi siete intesi nemmeno fra voi, e poi non avete detto nulla. Io quando trovo queste pa-

role entrate ed uscite che sono materia dell'esercizio dell'anno finanziario, ho bisogno che mi indichiate esplicitamente a qual canto intendete voi di riferirvi.

Io vorrei che la ragioneria generale si occupasse, non solo delle somme che entrano e che escono dalle casse dello Stato, ma altresì di tutte le materie che entrano e che escono dai magazzini, e si desse pensiero di tutte le variazioni che subisce, non solo il patrimonio mobiliare, ma ancora il patrimonio immobiliare della nazione.

Probabilmente avete inteso parlare di libri della direzione generale del tesoro; e qui sorgono le mie molto modeste osservazioni che sto esponendo. Credete voi che quando saremo giunti alla fine dell'anno finanziario, cioè al 28 febbraio, sarete in grado di constatare quanto si trovi ancora nelle casse dello Stato e riconoscere quanto sia entrato lungo l'anno, in guisa che, essendovi le giacenze che si avevano al principio dell'anno, possiate dire: entrò tanto in cassa e tanto ne uscì? Intendete voi per entrate ed uscite che formano materia dell'esercizio finanziario un puro e mero conto di cassa? È questo che intendete? Vogliate dirlo anzitutto, e quando l'abbiate detto, permettetemi di farvi qualche osservazione.

Io ho accennato testè, per incidente, per rispondere ad una interruzione, venutami dall'onorevole Minghetti che stavami vicino, al caso, in cui credo che non si possa aspettare questo conto di cassa, al caso d'una fregata che sia partita per fare il giro intorno al globo. Quando voi avete dato a questo capitano di fregata una somma in anticipazione, questa la dovete contare come spesa, quantunque egli tornando debba poi riversare le 100, le 150, le 200 mila lire della medesima, che per avventura avesse risparmiato. Per certo il ministro della marina, quando manda una fregata a fare un viaggio non le misura a puntino il danaro di modo che non le resti qualche avanzo da restituire; poichè non vuole che se mai accadesse qualche incidente, essa debba rimanere senza numerario. Questo caso solo che mi è per incidente venuto alla bocca, mi basta per dimostrare che voi non potete nemmeno raggiungere quest'ideale di dare come materia dell'esercizio finanziario le somme che sono effettivamente entrate ed uscite dalle casse dello Stato; imperocchè ve ne sono di quelle che non possono dare in tempo utile i loro conti.

Ma poi io osservava essenzialmente che era meglio riferire queste entrate e queste uscite, come proponeva nella legge del 1865 e come propongo tuttora al punto che io chiamava allora, come chiamerei adesso, per essere anche in armonia colla nomenclatura, che aveva adottata, il conto generale del tesoro, o se volete il conto della direzione generale del tesoro.

Io vi proponeva di riconoscere, per uscite da questo conto (come del resto deve essere) ogni ordinamento di spesa che fosse fatta.

Io intendo questo conto generale del tesoro in tal maniera.

Ogni somma, la quale viene a disposizione del direttore generale del tesoro, entra in questo libro; ogni ordine di pagamento fatto colle norme sovrintendute, o per mandati ordinari, o per mandati straordinari, o per anticipazioni, e via discorrendo, ogni somma per cui esiste un ordine di pagamento, esce evidentemente da questo conto.

Per norma dell'esercizio finanziario e per base parlamentare riguardo al bilancio, io non vi chiedo altro che questo libro, in cui appaiono le somme che entrano e le somme che escono da quel conto.

Io faceva cenno dei vantaggi attinenti a questo sistema, piuttosto che a quello proposto dalla Commissione.

L'onorevole Spaventa prese oggi a combattermi, innanzi tutto dicendo che il sistema da me proposto è appunto quello che egli riconosceva essere adottato dall'Inghilterra, e di cui l'Inghilterra stessa era poco soddisfatta.

L'onorevole Spaventa mi permetta di osservargli che nella lettura certe volte le cose ci appaiono secondo lo spirito con cui si leggono. Io credo che l'onorevole Spaventa non abbia ben posto mente a questo libro, di cui anch'io gli notai certi punti abbastanza interessanti, come certamente si desidera in Inghilterra, e si reclamò ultimamente, soprattutto per ciò che riguarda l'amministrazione della marina, e per ciò che riguarda l'amministrazione della guerra, che siano fatti accurati inventari, e che siano tenuti i conti del movimento del materiale.

Ma, se l'onorevole Spaventa fa attenta lettura di questo libro, come di certo avrà già fatto, gli sarà risultato che il Balfour non ha...

SPAVENTA. Io non intendo parlare di Balfour; ho parlato di un ufficiale di artiglieria.

PRESIDENTE. Per non interrompere l'oratore, ella può riservare le sue osservazioni ad altro momento.

SELLA. Non ho inteso bene; accetto la rettificazione.

SPAVENTA. L'onorevole Sella ha ragione, quando intende così il libro di Balfour; ma io non ho fatto veramente allusione al concetto del libro, sibbene ad alcune deposizioni degli ufficiali superiori della tesoreria inglese che vi sono riferite, e che dimostrano che nessuno è contento del sistema di contabilità oggi vigente.

SELLA. Vi sono colà, come in tutti i paesi del mondo, delle riforme a fare, e principalmente per quello che riguarda il modo con cui è tenuta la contabilità del Ministero della guerra e della marina. Vi furono a questo riguardo dei reclami e molto vivi. Fra le altre irregolarità, mi basti accennare che è permesso in questi dicasteri lo storno da capitolo a capitolo.

Da ciò la Camera può ben comprendere come sia necessario introdurre essenziali modificazioni nell'at-

tuale sistema di contabilità in Inghilterra, specialmente per quanto concerne i due dicasteri della marina e della guerra, perchè il voto del Parlamento per ciò che riguarda questi due Ministeri si riduce a stanziare pei medesimi una somma annuale, della quale il potere esecutivo può disporre a suo talento e distribuire a destra ed a sinistra. Egli è per ciò che in Inghilterra si chiede l'abolizione della facoltà dello storno da capitolo a capitolo, e si chiedono inventari più accurati ed una istituzione analoga per certi rapporti, se non per tutti, al sistema della ragioneria che or ci si propone dalla Commissione.

Ma, salve queste particolarità, che cosa fecero i vari cancellieri dello scacchiere che si sono succeduti in Inghilterra? Fecero tutti gli elogi possibili al loro sistema di contabilità che si riduce a notar ciò che entra e ciò che esce; sistema pel quale il cancelliere dello scacchiere, un giorno dopo chiuso l'esercizio, può presentarsi al Parlamento e dire quali sono i risultamenti della gestione.

Per certo tutte le partite non sono liquidate, e la liquidazione degli impegni attivi e passivi contratti in quell'anno farà sentire la sua efficacia, se non sono per intero liquidati, nell'anno consecutivo; ma siccome delle cento parti del bilancio forse novantanove o novantacinque per la speditezza con cui procede colà l'amministrazione, riescono a liquidare i loro conti, se non in modo definitivo, almeno in modo approssimativo, così se ne ha questa conseguenza di una capitale importanza specialmente per un Governo parlamentare.

Io temo che la Commissione siasi informata ad esempi di Governi, i quali non dico che non amministrassero bene, ma che non avevano il sistema parlamentare.

L'onorevole Spaventa mi parlava della contabilità napoletana, mi potrebbe qualcun altro parlare della contabilità del regno lombardo-veneto; son coteste tutte belle cose, ma non mi è dimostrato che queste cose andassero bene per un Parlamento; perchè, o signori, la posizione della questione cambia totalmente quando si tratta di un Governo parlamentare.

Cosa vogliono essenzialmente questi rappresentanti mandati qui dalla nazione avanti al Governo? Vogliono essenzialmente questo, che sia presentato un quadro chiaro delle spese, e spese rapporto a denaro; non vanno toccando la questione delle materie disponibili, perchè questa diventa troppo complicata, ma vogliono vedere chiara la questione delle entrate che sono messe a disposizione del Governo; vogliono emettere dei voti per cui facciano facoltà al potere esecutivo responsabile di spendere le somme che entrano nei limiti loro concessi, e per quali ragioni e per quali titoli possono spenderle, per quei dati capitoli, e per conseguenza per quei dati titoli che essa prescrive.

Ora, o signori, come diceva, l'Inghilterra veramente riferisce il suo bilancio al conto dello scacchiere. In-

tendo per *entrata* tutte le somme che sono riscosse nell'anno anteriore, ed entrano in quel conto; per *uscita* tutte le somme che, in via d'ordine di pagamento, escono in quel punto.

Ora, che differenza ci corre tra l'intendere la cosa in questa maniera, e l'intendere l'*entrata* e l'*uscita* (e specialmente sull'*uscita* è la questione mia), per quello che è stato effettivamente pagato dalle casse dello Stato? Non ripeterò quel che ho detto su questo conto di cassa; ma credo opportuno di fare la seguente interrogazione. Quando un ordine di pagamento fu spiccato, perchè volete voi che le spese di questa natura, spese che voi avete accettate, riconosciute, accertate, liquidate e ordinate con tutti i sacramenti della Corte dei conti, della tesoreria, perchè, dico, volete voi toglierle dall'anno in cui questo accertamento di spese si fece per trasportarlo ad un altro anno, per la semplice eventualità che il creditore vada alla cassa piuttosto un giorno che l'altro?

Ma, signori, se io ho un conto presso una cassa (perchè fosse anche la mia cassa, io tengo il conto col mio cassiere; poco importa che sia mio dipendente), se io ho un conto presso un banchiere qualunque, presso cui tengo una somma disponibile; se io, per esempio, prima della fine dell'anno do un ordine di pagamento al mio vicino Sanguinetti, cosa m'importa se il mio onorevole amico e vicino Sanguinetti aspetti due giorni, quattro giorni ad andare a riscuotere?

Evidentemente, dal momento che ci ho spiccato quest'ordine di pagamento, se esso è a vista, io cancello immediatamente quella somma dal mio attivo e la conto come pagata. A nessuno verrebbe in mente di non indicare come spesa una somma, per la semplice ragione che il creditore non andò materialmente a riscuotere. Sarà una questione di cassa, che comparirà poi dal conto che mi renderà il mio banchiere. Questa è una questione secondaria, è un conto d'un contabile, come d'un altro, che non deve modificare quella che io definisco essere la spesa dello Stato.

Ritorno all'esempio che ho citato ieri.

So benissimo che la Commissione mi potrebbe rispondere: badate che noi abbiamo portato la chiusura dell'esercizio finanziario al 28 febbraio, e quindi il vostro esempio non è applicabile. Ma, signori, per giudicare d'un principio, si possono fare delle ipotesi onde si vegga se regge alla prova.

L'onorevole presidente del Consiglio, quando era mio professore, m'insegnava che per vedere se una formola è esatta, si provano ad introdurre per le quantità in determinate dei numeri estremi, onde si scorga se la formola non conduca ad assurdi.

Ora, supponete che il bilancio si chiuda il 31 dicembre, o, se più vi aggrada, ai 5 di gennaio, voi avete già avuto la scadenza di un semestre del debito pubblico, avete avuto cento o centotrenta milioni di cui, come diceva ieri, potrà il ministro delle finanze, secondo si

pratica generalmente, avere ordinato l'apertura delle casse pel pagamento, anche prima del 31 dicembre.

In tal caso, o signori, io non so capire come possa venire in mente d'addossare questa spesa di 130 milioni piuttosto al bilancio 1868 che non a quello del 1867, cui veramente spetta la scadenza, per questa eventualità che i detentori delle cedole siano andati un giorno prima od un giorno dopo alla cassa per riscuotere il loro danaro. Io ritengo così fermamente d'aver ragione, che spero che la Commissione mi permetterà d'insistere su questo argomento. Io mi permetto di proporre che queste entrate e queste uscite siano riferite al conto generale del tesoro.

Resta a vedere che cosa si vuol mettere in questo conto del Tesoro, in cui appaiono come entrate le somme che sono venute a disposizione della tesoreria, e come uscite quelle per cui vennero spiccati gli ordini di pagamento. Io vi scorgo una maggiore semplicità e molto maggiore facilità per il Ministero nel presentare i conti. Inoltre vi ravviso una certa permanenza di cifre, e mi pare ancora che ci accostiamo molto più a quello che dovrebbe essere quel certo ideale della contabilità, cioè ci avviciniamo molto di più alla verità.

Io diceva ieri che realmente la spesa di un anno dovrebbe essere la somma degli impegni passivi contratti nell'anno, poco importa che si siano pagati o no.

Noi vediamo che non possiamo andare a quel punto senza trovare inconvenienti senza fine. Ebbene, quale è la divergenza tra la Commissione e me? La Commissione intende per ispesa dello Stato la somma degli impegni passivi, non solo contratti in quell'anno, non solo accertati e liquidati, ma materialmente ed effettivamente pagati; ed io vi propongo di stare fra la verità, che non è appieno raggiungibile, e questa finzione; vi propongo di fermarvi ad un punto intermedio, che è quello di definire per ispesa dello Stato la somma degli impegni passivi che non solo furono contratti, ma vennero definitivamente accertati mediante l'ordine di pagamento.

Una voce dal banco della Commissione. Proponga un emendamento.

SELLA. No, io non presento emendamenti perchè in una legge di questa natura, è pericoloso improvvisare emendamenti; ma solo mi faccio a proporre questa deliberazione: « La Camera manda riformare l'articolo 25, in guisa che le entrate e le uscite che sono materia dell'esercizio finanziario corrispondano al conto della direzione generale del Tesoro; » dando a questa deliberazione l'intelligenza che io credo avere abbastanza svolta colle mie forse troppo lunghe parole, e che la Commissione non può non avere intese.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. Prima di tutto devo dare una categorica risposta all'interpellanza che ha mossa l'ono-

revoles Sella intorno all'intelligenza del primo comma dell'articolo 25.

Il primo comma dell'articolo 25 suona così:

« Sono materia dell'esercizio dell'anno finanziario le entrate e le uscite che hanno (notate bene) *effettivamente* luogo entro l'anno stesso. »

La Commissione crede di aver parlato chiaro. Sono sorti dei dubbi ed è disposta a dare le più ampie spiegazioni.

L'onorevole Sella ci domanda anzitutto: intendete voi per entrate e uscite soltanto le entrate e le uscite di danaro, o intendete anche le entrate e le uscite di altri valori, cioè dei materiali che appartengono allo Stato? Rispondo categoricamente: la Commissione intende di riferirsi non solo alle entrate e sortite di danaro, ma anche alle entrate e uscite di materiali che sono valori dello Stato.

Secondo me, con questa disposizione intesa così veniamo ad ovviare ad uno dei più grandi inconvenienti che troviamo oggi nell'amministrazione, che è quello che non si dà conto nè nei bilanci, nè alla Corte dei conti dei materiali che stanno nei magazzini delle varie amministrazioni dello Stato.

Dobbiamorisolutamente scegliere. O vogliamo mantenerci nello stato attuale, e non veder mai, all'epoca del bilancio preventivo e consuntivo, quali sono i residui dei materiali che abbiamo nei magazzini, ed allora diamo l'interpretazione più ristretta a questo articolo. Non pensiamo in questo caso nè a fare inventari, nè ad avere i conti delle variazioni che avvengono nei magazzini durante l'anno. Ma se vogliamo anche in questo ramo entrare in un ordine costituzionale, sincero ed avere una base di controllo e di rendimento di conto anche per quanto riguarda quei valori che si chiamano materiali, siano grani, oggetti d'armamento, abiti militari, scorte di arsenale, ecc., è indispensabile che dichiariamo materia dell'esercizio finanziario anche i materiali che, come il danaro, concorrono a costituire il patrimonio dello Stato.

Con questo noi non vogliamo dire che immediatamente potremo avere i prospetti di entrata e di uscita anche del materiale. Spero molto però nella solerzia del Governo che codesto tempo non si farà troppo attendere.

Bisogna dirlo per la verità che all'ora in cui parliamo già alcune amministrazioni di guerra e di marina danno i conti dei materiali di magazzino affidati agli appositi funzionari cui è affidata la loro custodia. Vi sono regolari inventari, ma pure siamo ancora ben lungi da averli per tutti i materiali. Ora, è egli desiderabile o no, è egli necessario o no che abbiamo ad avere codesti inventari ed il rendiconto della gestione dei magazzini?

Credo che l'onorevole Sella non vorrà contraddire l'importanza somma di avere codesti elementi indispensabili per ottenere il controllo e la revisione della

gestione dei magazzinieri che tengono in loro custodia valori così importanti dello Stato.

Ma sotto un altro aspetto è indispensabile che i materiali dei magazzini facciano parte dell'esercizio finanziario. Permettendomi richiamare specialmente l'attenzione dell'onorevole Sella e della Camera, voglio parlare dei rapporti che lo stato dei magazzini ha col bilancio.

È egli per avventura la stessa cosa che voi troviate, a mo' d'esempio, postochè l'onorevole Sella ci ha parlato di grani, nessuna giacenza di questi al principio dell'anno finanziario, oppure una giacenza di due o quattro milioni? È ben evidente che non dovete provvedere ciò che avete, e quindi a norma della maggiore o minore giacenza stanzierete in bilancio maggiore o minore somma. Quel che ho detto per i grani, dicasi per tutto l'immenso materiale dei Ministeri della guerra e della marina, delle provviste dei tabacchi, sali, ecc. È dunque necessario assolutamente di conoscere lo stato dei magazzini per coordinarvi le previsioni del bilancio.

Aggiungo un'altra considerazione d'ordine costituzionale.

Se voi non sapete quali sono le giacenze di magazzino, che cosa avviene? Avviene che un ministro può avere esaurite senza vostra saputa tutte le giacenze di magazzino ed avere così erogate somme non stanziare in bilancio, con una inavvertita sottrazione così di parte della ricchezza della nazione, perocchè è tale, tanto il danaro, quanto i materiali con esso acquistati.

Mi pare che non occorra estendermi più oltre per dimostrare la grande importanza che nella legge costituzionale della contabilità sia proclamato che debbano anche i materiali formare oggetto dell'esercizio finanziario.

La Camera si sarà avveduta che in tutte le disposizioni di questa legge in cui ci troviamo in perfetto accordo coll'onorevole ministro delle finanze prevale lo stesso concetto. Si trova confermato l'obbligo, che hanno i magazzinieri custodi dei materiali dello Stato, di dare il loro conto giudiziale alla Corte dei conti. Che cosa la Corte dei conti ha potuto fare fino ad oggi in questo argomento?

Lo Corte dei conti non ha potuto finora che assai imperfettamente compiere il suo ufficio nel riscontrare la esattezza con cui sono condotti i magazzini; non ha potuto cioè verificare per ciascun magazzino quale fosse il caricamento del magazziniere in principio dell'anno, quali siano state le regolari uscite fatte in forza di ordini regolari, e che cosa sia rimasto in fine dell'anno. Questo è un lamento che la Corte dei conti ha sempre mosso, ma finora quasi inutilmente. Vorremmo noi perpetuare questo stato di cose?

L'onorevole Sella col suo sistema, volendo escludere dall'esercizio finanziario lo stato dei materiali al prin-

cipio dell'anno, il loro movimento durante l'anno, e lo stato loro alla fine dell'anno, verrebbe a perpetuare i segnalati inconvenienti, che sono riconosciuti generalmente, e lo sono tanto, che vediamo nello stesso progetto del signor ministro delle finanze espressamente chiamata la Corte dei conti a giudicare i magazzinieri precisamente come i gestori di danaro. E in fatti quale differenza, di grazia, esiste fra i cassieri dello Stato e i magazzinieri, perchè anche i materiali sono un valore apprezzabile a danaro?

Abbiamo detto che intendiamo con quest'articolo di far entrare nelle materie dell'esercizio finanziario dell'anno le entrate e le uscite non solo del danaro, ma anche dei materiali. Ma noi non c'illudiamo tanto da credere, come già dissimo, che avremo nel 1869 o forse nemmeno nell'anno successivo tutti i prospetti accertati del movimento dei magazzini; ed, anche avendoli, non ci servirebbero, quando non fossero assunti gli inventari a cui il movimento dei magazzini abbia a riferirsi. Ma verrà pure il giorno, e dobbiamo augurarlo non lontano, che avremo inventari e regolari registrazioni del loro movimento, e avremo allora elementi importanti da assumere come criteri nelle previsioni del bilancio, elementi che quindi nella legge di contabilità dovevano essere accennati per non incorrere in una grave lacuna e amministrativa e costituzionale.

Noti poi la Camera che colla disposizione proposta dalla Commissione non si fa un obbligo assoluto, quando vengono presentati i bilanci, di aversi anche i prospetti relativi al movimento dei materiali di ragione dello Stato. Leggansi i successivi articoli del progetto, e si vedrà essere assolutamente escluso il concetto, che bilancio di previsione non vi possa essere, senza che siano conosciute anche le restanze dei materiali di magazzino.

Ora mi rimane a mettere un po' in raffronto il sistema adottato dalla Commissione con quello proposto dall'onorevole Sella, relativamente alla proposta della attribuzione piuttosto all'esercizio susseguente che a quello terminato di una spesa ordinata e non ancora pagata al fine dell'anno stesso.

Veramente quando troviamo che l'articolo 2 del progetto Sella reca le identiche sacramentali parole proposte dalla Commissione, perchè all'articolo 2 del progetto Sella è detto: « Sono materia dell'esercizio dell'anno finanziario le entrate e le uscite che hanno effettivamente luogo entro l'anno stesso; » in verità, ci domandiamo come abbia potuto sorgere dissenso.

Ma l'onorevole Sella è venuto poi all'articolo 19 a definire che cosa intendeva per entrata e che cosa per uscita, e dopo questa spiegazione ivi recata non si comprende più quale significato abbia la parola *effettivamente* usata all'articolo 2.

All'articolo 19 l'onorevole Sella proponeva questa disposizione: « La spesa dello Stato è pagata col danaro erogato dal conto generale del Tesoro; le uscite

del conto generale del Tesoro saranno determinate dal ministro delle finanze, mediante ordini di trascrizioni registrati alla Corte dei conti in favore del conto *crediti* del pagatore generale. » Afferrò bene la Camera questo concetto, che è tolto dalla legge inglese, e che pare accenni all'intendimento di affidare, come appunto è in Inghilterra, il servizio della tesoreria alla Banca. Quando questo sia, si capisce meglio il sistema proposto dall'onorevole Sella, il quale ricorrerebbe alla finzione che, quando l'ordine della Banca è dato di effettuare pagamenti, la si consideri come depositaria delle relative somme per conto dei titolari dei mandati, sì che si ritenga di questo modo con tale ordine sortito il denaro dalle casse dello Stato.

Ora questa, diciamolo francamente, è una finzione come un'altra, nè la Commissione ha trovato ragione sufficiente di adottarla. Stiamo alla realtà, abbiamo noi detto; faccia parte dell'esercizio finanziario di un anno ciò che effettivamente entra nelle casse dello Stato e ne sorte, senza riguardo quindi al fatto che per avventura vi siano ordinazioni pur regolari emanate per altri pagamenti, quando questi non siano stati effettuati nell'anno.

Crede per avventura l'onorevole Sella di avvicinarsi meglio alla verità quando vorrebbe sostituire alle disposizioni della Commissione quella che ha proposto nel suo progetto di legge? Noi crediamo di no; intanto vediamo che l'onorevole Sella farebbe dipendere da circostanze affatto accidentali e non abbastanza giustificate il giudizio se una spesa abbia a far parte dell'esercizio di un anno piuttosto che dell'esercizio dell'anno successivo. Che differenza razionale c'è fra un mandato che abbia anche la firma del direttore generale del Tesoro ed un mandato che alla fin d'anno sia accidentalmente ancora presso la Corte dei conti o presso il liquidatore del Ministero, mentre pur sempre trattasi di somme liquide dovute e riferentisi allo stesso bilancio? In quanto i relativi mandati non siano ancora pagati coll'ultimo giorno dell'anno finanziario, tutti devono subire la stessa sorte; e la Commissione crede essere meglio nel vero ammettendo che debba far parte dell'esercizio dell'anno quella somma che sia stata nell'anno effettivamente pagata.

L'onorevole Sella dice: ma non è veramente un conto di cassa di cui noi abbiamo bisogno per conoscere l'andamento finanziario dell'anno; ci è d'uopo conoscere fino a qual punto abbiamo adempiuto agli assunti impegni, e se portate ciò che si riferisce ad un anno su quello successivo, non sapremo bene quale sia la spesa dell'anno, ed avremo anche delle gravi differenze tra un anno e l'altro.

Prima di tutto dico che, quanto alle differenze d'un anno all'altro, desse si dovranno necessariamente compensare.

In ogni anno si ripeterà lo stesso fenomeno: e se avverrà che in un anno restino soddisfatti i mandati

già regolarmente emessi, perchè rimanendo costanti le cause, cioè certi usi ed abitudini nelle popolazioni, devono anche prodursi gli stessi effetti.

L'onorevole Sella ha voluto ragionare *ab absurdo* allegando il caso in cui il termine dell'esercizio scadesse col 31 dicembre, nel qual caso sa ognuno che rimanendo in quel giorno una somma enorme insoddisfatta del debito pubblico, ne sarebbe molto sbagliato il vero conto delle spese concernenti quell'anno.

Prima di rispondere direttamente, premetto un'osservazione.

La Commissione, per motivi specialmente, e, direi quasi, esclusivamente parlamentari, portò il principio dell'esercizio dell'anno finanziario al 1° marzo, spostando così di due mesi l'anno finanziario attuale. Oltre alle ragioni parlamentari, si sarebbero potute addurre altre ragioni, ed ecco che l'onorevole Sella ce ne ha addotta una importante che accettiamo, che, cioè, quando si fosse mantenuta la decorrenza dell'attuale anno finanziario si avrebbe appunto avuto l'inconveniente di residui rilevanti al 31 dicembre sugli interessi del debito pubblico.

Or ecco che coll'aver portato il principio dell'esercizio finanziario al primo di marzo abbiamo evitato cotesto inconveniente denunziato dall'onorevole Sella. Aggiungiamo che le altre scadenze importanti del debito pubblico concernono gli interessi del prestito nazionale, scadenze che sono al 1° aprile ed al 1° ottobre, e che quindi punto non imbarazzano la chiusura dell'anno finanziario.

Ma noi concorriamo nel concetto dello stesso onorevole Sella, che, cioè, non è un conto materiale di cassa che veramente c'interessa. Dobbiamo esaminare i conti di cassa negli elementi di cui si compongono, e porli in raffronto fra essi.

Il conto di cassa ci dice ciò che effettivamente è entrato per le imposte e quanto effettivamente è sortito per le spese; ma questo non ci basta. Dobbiamo porle in corrispondenza colle somme stanziare in bilancio, e vedere per ciascun esercizio quanto fu speso e quanto ci rimane alla fin d'anno da spendere. Ora, quale differenza fate fra il caso che alla fin d'anno troviate una somma non ancora pagata (manteniamo pure l'esempio degli interessi del debito pubblico), ma col corrispondente denaro di cassa, ed il caso in cui quella somma sia stata pagata? Voi avrete sempre esatta la situazione del Tesoro che vi abbisogna dell'anno scaduto per costituire definitivamente il bilancio dell'anno seguente.

Aggiungo che la situazione del Tesoro fatta a modo nostro è più sincera, perchè se calcoliamo come pagato un mandato regolarmente emesso mentre non lo fu, il conto di cassa non vi corrisponderà, perchè, non essendo stato effettivamente pagato il mandato, il denaro si deve trovare ancora in cassa.

Non credo che l'onorevole Sella possa sostenere che col suo sistema la situazione del Tesoro sarà data più presto, più precisamente e più completamente. Anche in quel sistema sarà affatto accidentale se coll'ultimo giorno dell'esercizio sarà dato dal direttore generale del Tesoro l'ordine d'un pagamento qualunque. Vi sarà in ciò sempre dell'accidentale, del contingente, dell'arbitrario. Togliamo tutte le finzioni e stiamo nella realtà, poichè questa non ci può condurre all'errore.

Mi riassumo e dico: è importante e amministrativamente e costituzionalmente che le entrate e le uscite che sono materia dell'esercizio finanziario si riferiscano anche ai materiali di proprietà dello Stato. È importante per la regolarità, semplicità e verità delle situazioni del Tesoro che le entrate e le uscite di cassa siano non altrimenti che quelle le quali hanno *effettivamente* luogo nell'anno.

Voci. Ai voti! ai voti!

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io domando il permesso alla Camera di dire pochissime parole, le quali spero porteranno una maggior chiarezza in questa gravissima questione.

La dotta discussione che ha avuto luogo in proposito fra gli onorevoli preopinanti, mi risparmia di entrare in un largo sviluppo, e mi permetterà di essere breve.

Io credo che per pronunciarsi sopra l'articolo 25 della proposta di legge della Commissione, non bisogna dimenticare il disposto degli articoli 27, 57 e 70. È necessario farsi un concetto chiaro e distinto di ciò che debbono essere il bilancio di previsione, la situazione del tesoro, il rendimento generale dei conti; ed aggiungerò anche di quello che debbono essere le materie dell'esercizio, in quanto che le materie dell'esercizio sono quelle di cui deve dar ragione il rendimento generale dei conti. Ed io, non esito a dirlo, divido interamente in questa parte il concetto dell'onorevole Restelli: materia dell'esercizio debbono essere tutte le entrate, tutte le uscite di qualunque genere e di qualunque natura.

Però, o signori, permettetemi di richiamare la vostra attenzione sopra questa distinzione che feci ora tra il bilancio di previsione, la situazione del Tesoro, come la chiama la Commissione, ed il rendimento generale dei conti.

Cominciamo da quest'ultimo.

Il rendimento di conti generale è prescritto in questa legge all'articolo 70. In esso è riprodotto il concetto formulato nell'articolo 46 del progetto di legge che ebbi l'onore di presentare alla Camera. Da questo rendimento di conti si vuol conoscere lo stato patrimoniale al principio dell'anno, le variazioni che hanno luogo nel corso dell'anno, l'entrata e l'uscita dei magazzini, l'entrata e l'uscita di cassa e lo stato patrimoniale alla fine dell'anno. È questo certamente un rendimento di conti completo, il quale poi deve con-

tenere ogni specie di entrate e di uscite, per cui è opportunamente detto che materia dell'esercizio sono tutte le entrate e le uscite dello Stato.

È egli perciò necessario che tutto questo vasto movimento amministrativo sia riprodotto nel bilancio di previsione, o signori? Ciò sarebbe assolutamente impossibile. Io non so neppure escogitare tali perfezionamenti nell'arte della contabilità, che permettano di comprendere tutto cotesto movimento in un bilancio di previsione. Non basta citare i magazzini del ministro della guerra per il grano o qualche altro magazzino particolare.

Non sono solamente le entrate e le uscite dai magazzini che costituiscono la totale variazione nello stato degli assegnamenti; se ne trovano ad ogni passo. I deperimenti stessi delle mobilie, i deprezzamenti degli stabili ai quali non siasi riparato, e che in sostanza producono una diminuzione nel patrimonio, i cali, i deprezzamenti delle materie che rimangono nei magazzini, tutte queste cose, o signori, sarà sempre impossibile introdurre in un bilancio di previsione.

Per questo voi non potete nel bilancio preventivo (ed ecco dove, secondo me, ha perfettamente ragione l'onorevole Sella) considerare come materia d'esercizio se non che le entrate e le uscite di cassa. Sorge però una differenza tra il modo d'accertare quest'entrata ed uscita di cassa che propone l'onorevole Sella, e quello adottato dalla Commissione. Ma io dubito che sia pur troppo vero che il modo proposto dall'onorevole Sella molto meglio si applicherebbe ad uno Stato il quale per suo cassiere tenesse la Banca od un banchiere.

SELLA. Domando la parola.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze.* Imperocchè egli è evidente che in questo caso soltanto l'uscita viene constatata al momento in cui il mandato è spedito, come è constatata l'entrata al momento in cui il banchiere ha avuto l'ordine d'incassarla.

Ma, lasciando per ora in disparte codesta quistione, ecco, a parer mio, il concetto che io credo debba informare questa legge.

Si fa da principio un bilancio di previsione nel quale sono registrate tutte le entrate e tutte le spese in contanti che lo Stato deve fare nell'anno; alla fine dell'anno si deve sapere con precisione come, in confronto rispettivamente di ciascuno degli articoli di questo bilancio di previsione, siano state effettuate le spese, o siano state incassate le entrate.

Con questo che costituisce, secondo me, il conto della direzione generale del Tesoro, ed a cui va aggiunto quello che resta ad incassare, e quello che resta a pagare, si forma ciò che la Commissione chiama la situazione generale del Tesoro, e ciò che in sostanza nel mio progetto di legge si chiamava il *resoconto di cassa*.

Tale stato deve essere presentato al Parlamento entro tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

E questo intanto sarà un primo e grande progresso nell'andamento della nostra amministrazione; imperocchè non mi pare che finora dopo la fine degli anni si sia potuto mai con tanta sollecitudine presentare al Parlamento un rendimento di conti del movimento di questi assegnamenti.

Ma, dopo che questi dati avranno potuto servire per preparare il futuro bilancio di previsione per l'esercizio successivo, noi abbiamo bisogno che il Parlamento conosca tutto il movimento generale degli assegnamenti del patrimonio, e quali siano i risultati delle entrate e delle spese che esso ha votate nel bilancio di previsione.

Ed è appunto a questo fine che la legge prescrive la presentazione di quel rendimento generale di conti di cui io parlava in principio, e che è descritto dall'articolo 70 del progetto della Commissione, rendimento di conti il quale abbraccia tutti i movimenti sia di contanti, sia d'altro genere negli assegnamenti dello Stato.

Considerata la cosa sotto un tal punto di vista, a me pare che la divergenza tra l'onorevole Sella e la Commissione non sia poi tanto grande, quanto apparisce. A me sembra che si riduca a questo che, per constatare le spese e le entrate di contanti che si faranno nel corso dell'anno, l'onorevole Sella vuole sia tenuto un registro dei mandati, un registro di ordinazioni degli incassi, e che questo registro, senza preoccuparsi nè come, nè quando siano stati pagati i mandati ed eseguiti gli incassi, sia quello che fornisca i dati per accertare queste entrate e queste spese, mentre la Commissione dal canto suo vuole che sia registrato tutto quello che effettivamente fu incassato e pagato nel corso dell'anno. Questa mi sembra essere la sola e vera diversità.

Io non mi dissimulo che nel sistema dell'onorevole Sella sarebbe più presto fatto il rendiconto che dovrebbe essere presentato al Parlamento a discarico del modo col quale è stato esercitato il bilancio di previsione, mentre nel sistema della Commissione occorrerebbe qualche lavoro di più per l'appuramento dei pagamenti fatti, e sarebbe perciò necessario un tempo un poco maggiore. Ma da un'altra parte, col modo che la Commissione propone avremo la certezza degli effettivi pagamenti e delle effettive entrate.

Con tale sistema, o signori (e questo principalmente mi piace di constatare), noi raggiungiamo ambidue gli scopi che gli onorevoli preopinanti si propongono; raggiungiamo lo scopo che fermò specialmente l'attenzione dell'onorevole Sella, quello cioè di far sì che il Parlamento possa avere sollecitamente un discarico del modo con cui ebbero effetto le entrate e le spese deliberate nel bilancio di previsione. Con questo si-

stema noi raggiungiamo l'altro scopo la cui importanza vi è stata abbastanza dimostrata dall'onorevole Restelli, quello cioè che il Parlamento sia al fatto, tutti gli anni, del vero movimento di tutti gli assegnamenti dello Stato, ed abbia modo di sapere come l'amministrazione tutta sia stata condotta.

Di fatti, o signori, per persuadersi che di questo rendiconto generale di conti del patrimonio dello Stato si debba fare a meno, bisognerebbe assolutamente dimostrare che esso fosse una cosa impossibile. Egli è poi evidente che, se questo rendimento di conti si limitasse solamente al movimento del contante, al movimento di cassa, sarebbe assolutamente incompleto.

L'onorevole Sella stesso ve ne dava una prova palpabile quando parlava di quei 5 milioni di grano che il Ministero della guerra, per esempio, potrebbe consumare in un anno, mentre le previsioni del bilancio non porterebbero che 3 milioni. E codesto è senza dubbio un fatto evidente che, se nella scrittura generale del regno noi non comprendiamo l'esistente nei magazzini, e tutti i valori che non sono contanti, noi potremo avere sbilanci enormi che non vedremo nei rendiconti da presentarsi al Parlamento. Ma, signori, nel sistema di cui io vi parlo e nel quale si sostanzia il sistema della Commissione, noi raggiungiamo anche la verifica di questa parte della gestione dello Stato e, se attesa la vera impossibilità che esiste, non possiamo introdurre codesto mutamento nel bilancio di previsione, abbiamo almeno alla fine di ogni esercizio un rendimento di conti generale che mette il Parlamento in grado di giudicare della regolarità e della bontà della amministrazione del regno.

Svolto per tal modo il concetto generale della legge, consentitemi, o signori, di accennarvi ora come esso venga incarnato nella legge formulata dalla Commissione. Nell'articolo 25 la Commissione dice soltanto che sono materia dell'esercizio di un anno le entrate e le uscite che hanno effettivamente luogo nell'anno stesso, o, come l'onorevole Restelli si esprimeva, essa intende tutte le entrate e tutte le uscite.

Ma non per questo essa intende, ripeto, che tutte queste entrate e queste uscite formino poi materia del bilancio di previsione, nè della situazione del Tesoro. E diffatti se voi procedete nella lettura di questi articoli, vedrete all'articolo 27 dove è prescritta la presentazione del bilancio preventivo rettificato, che questo bilancio preventivo rettificato, il quale si aggira solamente sul movimento del Tesoro, deve riportare i resti attivi e passivi dell'anno antecedente, ed insieme ad essi deve essere presentata quella situazione del Tesoro, la quale alla Commissione è definita in questo modo: « le risultanze di cassa e dei residui attivi e passivi dell'esercizio antecedente. » Io suppongo che per *risultanze di cassa* s'intenda lo speso e il da spendere, il riscosso e il non riscosso.

Passando più oltre e giungendo all'articolo 57, la

Commissione provvede ad un inconveniente di cui gli oratori precedenti hanno ripetutamente parlato, inconveniente il quale si manifesta evidentemente col sistema della chiusura dei libri a giorno fisso.

È certo che il 28 di febbraio, quando si chiuderà l'esercizio di un anno, vi saranno dei mandati in corso; saranno mandati spediti soltanto dal ministro, saranno mandati verificati dal verificatore ministeriale, saranno mandati presso la Corte dei conti, insomma saranno mandati i quali non hanno ancora avuto tutto il corso che essi devono avere, e che non sono stati pagati. Per questo la Commissione all'articolo 57 prescrive che i mandati rimasti in corso al fine di un esercizio si paghino sull'esercizio successivo, imputandoli agli articoli del bilancio i quali verranno approvati per codesto esercizio.

Finalmente giungendo all'articolo 70, la Commissione prescrive l'altro rendimento generale dei conti della Ragioneria generale, il quale, come io diceva da principio, abbraccia lo stato attivo e passivo al principio dell'anno, e tutti i movimenti verificatisi nel corso dell'anno, e si chiude poi collo stato attivo e passivo al finire dell'anno medesimo.

Adunque nel sistema della Commissione, il quale in sostanza è quello stesso che io avevo proposto nella legge da me presentata, non differendone se non che in qualche particolare disposizione aggiunta, io trovo che si soddisfa a tutte le esigenze, e che esso può funzionare perfettamente, somministrando più pronti e più completi al Parlamento e alla nazione i conti dell'amministrazione dello Stato.

Prego quindi la Camera di voler adottare l'articolo quale è proposto dalla Commissione, colla interpretazione che ho avuto l'onore di dargli.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Chieggo se sia appoggiata la chiusura. (È appoggiata.)

SELLA. Domando la parola contro la chiusura. (*Rumori*)

È per pregare la Camera di concedermi non più che due minuti per giustificarmi dell'accusa lanciata, cioè che il sistema da me proposto sia compatibile soltanto allorché il servizio delle tesorerie sia affidato alla Banca.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io dichiaro formalmente di non avere inteso dire che l'onorevole Sella avesse espressa l'opinione che di necessità si andrebbe verso quel sistema, quando la gestione delle tesorerie fosse affidata alla Banca; ma bensì che nel caso che venisse accolto quel sistema, io credeva diverrebbe necessario affidare la gestione delle tesorerie alla Banca.

SELLA. Io prego la Camera di lasciarmi dimostrare che il sistema che io propongo non implica che il servizio di tesoreria sia dato o no alla Banca, e che invece quello opposto sarà il più grande argomento, perchè il servizio delle tesorerie sia affidato alla Banca.

Voci a sinistra. Parli! parli!

PRESIDENTE. Io sono persuaso che la Camera sia per accordare questa facoltà all'onorevole Sella; ma non posso a meno di consultarla, dopo che è stata appoggiata la chiusura.

(La Camera acconsente che sia data la parola al deputato Sella.)

La Camera ascolterà volentieri l'onorevole Sella.

SELLA. Sarò brevissimo, e non abuserò certamente. Il mio sistema, signori, consiste puramente e semplicemente in ciò: quando una spesa è stata accertata e liquidata, e spedito il relativo ordine di pagamento, questa spesa debb'essere considerata come *uscita*, per quanto riguarda il bilancio nei suoi rapporti col Parlamento, e in rapporto, per conseguenza, al bilancio di previsione; quindi quei bilanci consuntivi, tutte quelle belle cose che sono state dette, perchè si veda quale è stato il movimento e non movimento del materiale, nei conti consuntivi, non hanno niente a che fare col mio sistema; tanto è vero che io stesso propongo che il conto consuntivo debba essere accompagnato dal conto degli introiti ed egressi del patrimonio mobile ed immobile durante l'anno finanziario.

Tutto ciò non ha nulla che fare, ripeto; e tutte queste belle frasi non hanno rapporto alcuno colla divergenza tra la Commissione e me. Io dico: quando il mandato è stato spedito dal direttore generale del Tesoro io lo considero, nel rapporto del bilancio col Parlamento, come spesa fatta, come uscita del conto generale del Tesoro; quindi o che vada a farsi pagare a Susa o a Trapani, questo non mi riguarda nè punto nè poco, secondo il mio modo di intendere.

Per conseguenza, venga o non venga il servizio di tesoreria affidato alla Banca, ciò è affatto indifferente allo spirito della mia proposta.

Invece, o signori, se voi intendete la cosa come l'intende l'onorevole Commissione, quale sarà il risultato? Che questa spesa debba considerarsi come fatta, una volta che non solo è stata accertata, liquidata, ordinata, mediante il mandato, ma di più che è stata effettivamente, materialmente pagata.

Per conseguenza, voi non potete fare obiezioni se questo pagamento avvenne prima che da tutte le casse che possono essere esistite nello Stato non vi sieno venuti i rendiconti.

Quindi consentirete con me, che se invece di molti e molti cassieri ve ne sarà un solo, cioè la Banca che farà da tesoriere, avrete i conti con maggiore semplicità.

PRESIDENTE. Leggo la proposta sospensiva del deputato Sella:

« La Camera manda a riformare l'articolo 25 in guisa che le entrate e le uscite che sono materia dell'esercizio finanziario corrispondano al conto della direzione generale del Tesoro. »

Colla parola *corrispondano* pare che si tenga già come risolta la questione dell'affidamento, la quale dovrebbe servire di base.

Metto ai voti questa proposta sospensiva del deputato Sella.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

Ora leggo l'articolo 25 della Commissione, coll'aggiunta:

« Sono materia dell'esercizio dell'anno finanziario le entrate e le uscite che hanno effettivamente luogo entro l'anno stesso.

« Perciò l'esercizio di ogni bilancio non potrà essere protratto oltre l'anno finanziario a cui il bilancio stesso si riferisce.

« Per gli effetti di questo articolo, la Corte dei conti, per mezzo di Giunte nominate nel di lei seno dal presidente, chiuderà nell'ultimo giorno di febbraio di ogni anno il giornale generale ed il libro maestro presso la ragioneria generale e presso la direzione generale del tesoro, nonchè presso ciascuno dei Ministeri, facendo constare della situazione della cassa e del portafoglio da apposito verbale, che sarà firmato dai membri della Giunta e rispettivamente dal direttore generale della ragioneria, dal direttore generale del tesoro e dal liquidatore-controllore di ciascun Ministero.

« Il ministro delle finanze delegherà appositi agenti per chiudere le scritture e registri dei contabili verso lo Stato; facendo la stessa constatazione suindicata a mezzo di verbale.

« Le partite di entrata e di uscita risultanti dalle scritture e registri dei contabili, non peranco riportate sulle scritture e registri dei Ministeri e della Ragioneria generale coll'ultimo giorno del febbraio, vi si riporteranno, appena saranno pervenute le relative contabilità, in aggiunta alle risultanze della chiusura prescritta in questo articolo ed a compimento dell'esercizio decorso. »

(È approvato.)

Essendo presente il deputato Govone, ultimamente eletto nel collegio di Spoleto, lo invito a prestare il giuramento.

(Il deputato Govone presta giuramento.)

« Art. 26. Nei primi quindici giorni di novembre il ministro delle finanze dovrà presentare al Parlamento, già stampato, e con altrettanti distinti progetti di legge, il bilancio, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun Ministero lo stato di prima previsione delle spese pei rispettivi servigi.

« Questi preventivi dovranno essere approvati dal Parlamento prima del primo marzo dell'anno seguente. »

CASTAGNOLA. In quest'articolo s'introduce una novità che parmi di molta importanza. Sinora si è sempre costumato di votare tutti i bilanci passivi in una sola legge, che era chiamata legge del bilancio; ora invece si propone che i bilanci passivi debbano essere tenuti

distinti per Ministeri, e proposti con separati progetti di legge.

L'onorevole relatore, nella sua relazione, adduce i motivi di cotesta importante novità. Egli osserva che tra i bilanci dei diversi Ministeri non esiste un nesso necessario, e dimostra la convenienza d'inviare per tempo i bilanci, a misura che sono approvati, all'altro ramo del Parlamento, onde possa esaminarli con più agio.

Io non mi farò adesso ad esaminare la questione delicatissima e spinosa dell'ingerenza che possa avere l'altro ramo del Parlamento nei bilanci; mi permetto solo di sottoporre alla Camera alcune osservazioni sulle conseguenze, a mio parere, disastrose che verrebbero dall'adottare cotesto progetto.

Mi è sempre sembrato che dovesse essere regola di buona amministrazione il considerare le spese che si fanno complessivamente nel loro insieme; ed appunto in ragione dell'insieme delle medesime, del loro ammontare finale, lo accordare piuttosto una somma maggiore o minore ad ogni distinto servizio. Parmi che specialmente fosse questo lo scopo che sempre si ebbe di mira il Parlamento pel passato, quando voleva che i diversi bilanci passivi dei Ministeri fossero votati in una sola legge.

In sostanza, votando un solo bilancio complessivo, si esaminano meglio le condizioni finanziarie del paese, si tien calcolo delle risultanze del bilancio attivo, e viste quali sono le risorse attive che abbiamo, quali le varie domande dei Ministeri, il Parlamento si risolve ad accordare una somma ad un Ministero, si risolve per contro a negarla ad un altro.

Se invece la cosa andasse siccome la propone la Commissione, parmi che questo concetto complessivo, sintetico, armonico verrebbe a perdersi.

Si voterebbero le leggi dei bilanci a misura che queste leggi sarebbero presentate.

Forse meglio ne godrebbero quei Ministeri, i bilanci dei quali fossero pei primi discussi, e ne avrebbero danno quelli che avessero la sventura di essere riferiti per ultimo.

Al principio si voterebbe il bilancio dell'entrata, che è quello che presenta minori difficoltà, e si vedrebbe che si ha una somma piuttosto larga a poter spendere, e quindi i primi Ministeri non troverebbero molta opposizione nelle somme richieste; ma a poco a poco questa somma andrebbe esaurendosi, e agli ultimi Ministeri forse si troverebbero negati i crediti indispensabili od altamente utili, essendo già state distribuite agli altri quelle somme che si avrebbero dal bilancio attivo.

Quindi io temo che possano venirne conseguenze disastrose, che in certo modo il caso, la sorte, la solerzia di un relatore, di un ministro nel fare maggiori istanze perchè il suo bilancio venga riferito prima di un altro possa avere un importante effetto, possa esercitare una

grandissima influenza sulla votazione di maggiori o minori partite.

Io crederei molto più conveniente che non ci dovestimo dipartire dal sistema attuale...

RESTELLI, relatore. Domando la parola.

CASTAGNOLA... col quale il bilancio viene esaminato complessivamente.

Inoltre vi è un'altra ragione che parmi costituzionale e di maggiore importanza.

Io credo che la discussione del bilancio sia il campo principale in cui si spiega l'azione di ogni Parlamento; è questo il voto che fa maggiormente la sua forza, quella di potere negare ai consiglieri della Corona, ai ministri, l'esercizio del bilancio, tutte le volte che non abbiano la confidenza degli eletti del popolo.

Ma, onde questa altissima prerogativa che, notate, o signori, costituisce poi in sostanza tutta quanta la nostra forza e la nostra essenza, ed è quella in cui realmente si sostanzia il mandato che ci hanno conferito i nostri elettori, possa essere esercitata, bisogna che lo sia in un modo positivo che consiste nel dire: signori ministri, vi neghiamo l'esercizio del bilancio, vi neghiamo i fondi per andare avanti; dimettetevi. Ma, se facciamo le cose separatamente, se accordiamo ad un ministro il modo d'andare avanti e lo neghiamo ad un altro, si dirà che traduciamo questa nostra facoltà in un'altra facoltà di natura diversa e molto rimpicciolita, che cioè neghiamo la nostra fiducia ad un ministro e l'accordiamo ad un altro, e che non esercitiamo questo nostro potere riguardo all'ente collettivo del Governo.

Mi pare che dovrebbe eziandio essere considerata la questione sotto questo punto di vista. Mi sembra che i motivi pei quali la Commissione è stata spinta a fare la sua proposta non siano veramente cardinali. All'opposto, se non erro, le osservazioni che ho avuto l'onore di fare hanno un qualche peso. La Commissione ha finora respinto inesorabilmente tutti quanti gli emendamenti ed è sempre riuscita vincitrice contro tutti i suoi nemici; ma ora ella potrebbe arrendersi od almeno considerare maturamente la questione quale io gliela presento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

RESTELLI, relatore. Darò qualche schiarimento all'onorevole Castagnola, e spero che sarà completamente rassicurato anche dei suoi timori che si riferiscono ai nostri ordini costituzionali.

Comincio da quest'argomento che può fare maggior impressione sulla Camera.

Egli dice che col nostro sistema si compromette la posizione che la Camera deve mantenere avanti il Ministero, di poterli, cioè, negare i mezzi di fare luogo alle spese, e così obbligarlo a dimettersi, quando più non abbia la fiducia della Camera.

Faccio osservare all'onorevole Castagnola che, anche

quando si tratta del primo stato o bilancio di mera previsione, si avrebbe sempre l'occasione, ove la Camera lo creda, di esercitare il suo diritto di rifiutare al Ministero il modo di far fronte alle spese, perchè codesto bilancio concerne anche le entrate; e quando queste siano negate, ecco impossibilitato il Ministero a fare le spese.

Ma c'è un'altra considerazione. Il momento in cui la Camera dovrebbe porre la questione ministeriale è il momento in cui vota il bilancio definitivo sulle entrate e sulle spese; il qual bilancio, secondo il progetto, si vota con un'unica legge.

Vede dunque l'onorevole Castagnola che non c'è alcun inconveniente a votare i preventivi dei singoli Ministeri con leggi separate; tanto più che col bilancio definitivo si possono rettificare gli stanziamenti fatti pei servizi dei diversi Ministeri.

Del resto, indipendentemente da queste considerazioni che dimostrano come nessun inconveniente esista nel mantenere la proposta della Commissione, credo che debba darsi qualche peso al riguardo che dobbiamo all'altro ramo del Parlamento, a cui ci siamo doluti molte volte di mandare i bilanci in epoca troppo vicina al principio dell'anno finanziario.

Finalmente possiamo aggiungere che la proposta non è nuova, essendo già in uso in Inghilterra e nel Belgio, in ambedue i quali paesi non si disconoscerà che sia vigente un serio regime costituzionale.

Voci. Ai voti! ai voti!

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 26. Nei primi quindici giorni di novembre il ministro delle finanze dovrà presentare al Parlamento, già stampato, e con altrettanti distinti progetti di legge, il bilancio, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun Ministero lo stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi.

« Questi preventivi dovranno essere approvati dal Parlamento prima del primo marzo dell'anno seguente.

« Art. 27. Nei primi quindici giorni di maggio il ministro delle finanze dovrà presentare, pure già stampato, il bilancio definitivo di previsione colle rettifiche ed aggiunte delle spese relative ai servizi di ciascun Ministero in relazione anche ai residui dell'esercizio dell'anno-antecedente e col progetto riassuntivo di pareggio fra le entrate e le spese.

« Insieme al bilancio definitivo di previsione dovrà essere presentata, già stampata, la situazione del tesoro condotta al termine dell'esercizio dell'anno finanziario chiuso colla fine dell'antecedente mese di febbraio, cioè le risultanze di cassa e dei residui attivi e passivi dell'esercizio stesso.

« Art. 28. Se ai tempi indicati ai precedenti due articoli, il Parlamento non fosse riunito, il riassunto del bilancio di prima previsione del bilancio defini-

tivo saranno stampati e distribuiti ai membri di esso. E se la Camera dei deputati fosse stata disciolta, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del regno* e presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita.

« Art. 29. Le entrate e le spese si distinguono in *ordinarie* e *straordinarie*, e le spese ordinarie in *fisse* e *variabili*.

« Le entrate e le spese, così ordinarie come straordinarie, sono ripartite in capitoli. Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000 debbono essere approvate con legge speciale, perchè possano essere tutte o in parte comprese nei bilanci.

« Nel bilancio definitivo sono indicati i mezzi per provvedere al pareggio dell'entrata colla spesa.

« Art. 30. È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi del bilancio di prima previsione e del definitivo.

« Art. 31. Approvato il bilancio di prima previsione, ciascun ministro ripartirà definitivamente in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo.

« Tuttavia sarà sempre in facoltà di ciascun ministro di trasportare da un articolo all'altro i fondi a ciascun d'essi assegnati.

« Tanto la ripartizione in articoli, quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altro saranno approvati con decreto ministeriale da essere registrato alla Corte dei conti.

« Art. 32. Dopo approvato il bilancio definitivo, qualunque spesa nuova non potrà essere autorizzata che per legge speciale.

« Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove.

« Art. 33. Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, saranno iscritte in due capitoli, una somma sotto la denominazione di *Fondo di riserva* per le spese *obbligatorie* e *d'ordine*, ed un'altra sotto la denominazione di *Fondo per le spese impreviste*.

« Per gli effetti di questa disposizione, nella legge annuale del bilancio sarà unito l'elenco delle spese *obbligatorie* e *d'ordine*.

« La prelevazione delle somme dal *fondo di riserva* e la loro iscrizione ai vari capitoli delle spese *obbligatorie* e *d'ordine* sarà fatta per decreti del ministro delle finanze registrati alla Corte dei conti.

« La prelevazione di somme dal *fondo per le spese impreviste* e la loro iscrizione a'vari capitoli del bilancio od a un capitolo nuovo, seguirà per decreti reali promossi dal ministro delle finanze dopo deliberazione del Consiglio dei ministri. Questi decreti saranno inseriti nella raccolta degli atti del Governo e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del regno*, entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti. Essi dovranno essere presentati al Parlamento, alla prima sua convocazione, per essere convertiti in legge.

« Se la spesa imprevista occorre quando siede il Parlamento, essa sarà autorizzata per legge. Ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata per legge sarà dedotta da quella portata in bilancio per le spese impreviste.

« Art. 34. Le maggiori spese, a cui non possa provvedersi nella forma espressa all'articolo precedente, debbono essere autorizzate per legge nel modo stabilito all'articolo 32.

« **CAPITOLO III. Delle entrate dello Stato.** — Art. 35. I direttori generali del demanio e tasse, delle gabelle e delle imposte dirette ed indirette, non che i capi degli uffici provinciali finanziari, sotto la personale loro responsabilità provvederanno, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinchè prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate. »

RESTELLI, relatore. L'articolo comincia: « I direttori generali del demanio e tasse, delle gabelle, e qui si aggunderà *delle poste e telegrafi*, per cui l'articolo deve essere così redatto:

« I direttori generali del demanio e tasse, delle gabelle, delle poste e dei telegrafi e delle imposte dirette ed indirette, nonchè, ecc. »

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 35, colle modificazioni proposte dall'onorevole relatore.

(È approvato.)

Tra l'articolo 35 ed il 36 è proposto un articolo di aggiunta dagli onorevoli deputati Avitabile e Campisi. Quest'articolo aggiuntivo prenderebbe il numero 36 ed è del tenore seguente:

« In ciascuna provincia, per la soddisfazione delle spese dello Stato, vi sarà un tesoriere provinciale presso il quale saranno versate tutte le somme dovute dagli esattori comunali, e quelle riscosse dagli agenti delle imposte indirette e da tutti gli altri percettori per qualsivoglia titolo.

« Per quei servizi che le leggi e regolamenti speciali non abbiano determinata la cauzione verrà la stessa stabilita nei modi prescritti dall'articolo 63 della presente legge. »

L'onorevole Avitabile ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

AVITABILE. Noi, o, per meglio dire, la Camera ha votate diverse leggi d'imposta. Da tutti i lati si è detto: dobbiamo votare le leggi di economia. Ora, tra le leggi di economia, la prima che viene in discussione è questa sulla contabilità dello Stato.

Questa è bene annoverata tra le leggi di economia, poichè la prima economia è quella di bene amministrare. E, secondo me, non si può bene amministrare se non esiste una buona legge di contabilità. Colla contabilità attualmente esistente è impossibile una regolare amministrazione. Si è perciò che tutti i deputati, e di dritta e di sinistra e di centro, convengono che sia necessaria, nella votazione di questa legge, la conciliazione, venendo ognuno a cedere su di una parte

delle sue opinioni, onde la legge sia il più sollecitamente possibile votata.

A me sembra che lo scopo sia ottenuto; siamo quasi alla metà della legge in due o tre giorni, e questo credo sia molto per una legge di tanta importanza.

Io confesso la verità: il progetto di legge non mi soddisfa in tutto e per tutto. Con esso, è vero, si fa un progresso incontrastabile, ma vi trovo diverse ruote inutili, sulle quali passo sopra. Non posso però passar sopra ad una cosa sola, la quale mi sembra di una vitale importanza, ed è una lacuna che trovo nella legge in esame.

Noi abbiamo organizzata l'amministrazione centrale, abbiamo detto: vi deve essere una ragioneria generale; una direzione del Tesoro; abbiamo stabilite le funzioni di questi uffizi; però, quando siamo scesi all'amministrazione delle provincie, non si è detto nulla come questa legge debba funzionare.

Io per me credo che ciò sia di vitale importanza, poichè dal modo come questa legge funzionerà nelle provincie dipenderà l'economia delle spese ed il sollecito andamento dell'amministrazione.

In effetto, secondo che la volete far funzionare in un modo piuttosto che in un altro, a parer mio, ottenete un effetto contrario, vale a dire quello di fare una maggiore spesa di quella che attualmente si fa, ed in luogo di ottenere la speditezza si avrà il ritardo. Spero di poterlo dimostrare.

Io ritengo che quando le membra non funzionano bene e speditamente, il corpo non può funzionare dal canto suo.

Ora noi organizziamo con questa legge l'amministrazione centrale, ma non teniamo affatto conto delle braccia, che sono le diverse amministrazioni provinciali contabili. Non teniamo conto della speditezza che è necessaria nelle provincie onde ottenere il risultato desiderato; solo per incidente si parla della carica di tesoriere provinciale negli articoli 36 e seguenti, ma non si dice quali sono le funzioni di questo tesoriere, che cosa debba fare.

Al contrario, messi a riscontro gli articoli del progetto di legge sulla contabilità dello Stato con quelli della legge sull'esazione delle imposte, io per me veggo chiaro che queste due leggi accennano ad un sistema il quale è stato già condannato dalla Francia. Signori, quando noi leggiamo gli articoli suaccennati, vediamo scolpito chiaramente il sistema che vigeva in Francia prima del 1865, con una piccola differenza: in Francia vi erano i ricevitori generali i quali esigevano tutte le imposte, ed i tesorieri pagatori che soddisfacevano tutte le spese dello Stato. In questa nostra legge invece il tesoriere pagherebbe non solo tutte le spese dello Stato, ma esigerebbe anche una porzione delle imposte; l'altra porzione non v'è detto chi l'esigerebbe.

E sapete perchè si tace? Perchè, dice la Commis-

sione, non vogliamo pregiudicata la questione. Ma io domando: quale questione la Commissione intende di non pregiudicare? Dov'è questa questione? Io non la veggio! Esiste questione quando le cose non son chiare, ma a me par chiaro, chiarissimo che deve essere uno solo in ciascuna provincia che deve introitare tutte le rendite dello Stato e fare i pagamenti; dove è dunque la questione che si vuole lasciare impregiudicata? In una legge di questo genere, che deve essere la legge fondamentale di ordinamento degl'introiti ed esiti dello Stato, non può lasciarsi indecisa alcuna questione per deciderla poi quando verrà la legge dell'esazione delle imposte! Lo ripeto, io non vedo alcuna questione, e perciò non trovo ragione per la quale il Ministero e la Commissione dovrebbero rifiutare il mio articolo; ma se si crede che questione esista, bisogna deciderla adesso, e non rimandarla.

Io non comprendo come in una legge di semplificazione, simile a quella che stiamo discutendo, si voglia mettere una ruota soverchia, ed una ruota la quale oltre a cagionare una maggiore spesa, porta un incaglio nella speditezza dei pagamenti. In effetto, se voi conservate il ricevitore provinciale e create anche il tesoriere, venite senza dubbio a stabilire due cariche distinte e separate.

La conseguenza naturale si è che, anche quando voi non diate che soli cinque giorni di tempo al ricevitore provinciale per versare le imposte dirette al tesoriere, avrete sempre i fondi disponibili cinque giorni dopo. Il ricevere cinque giorni dopo gli introiti delle tasse quando i contribuenti le hanno già pagate, è un danno senza dubbio per lo Stato. È un ritardo dannoso prodotto da una ruota inutile che si vuole introdurre.

Quando è una carica sola, e lo stesso individuo si incarica degli introiti e degli esiti, si ottiene l'economia e la speditezza nel servizio. Quando le due funzioni si unificano, voi pagherete sempre meno.

Ma, si dice, non paga lo Stato, pagano le provincie. Questa non è che la solita inutile distinzione. Sia che paghi lo Stato, sia che paghino le provincie, sia che paghino i comuni, sono sempre i contribuenti che pagano. Ogni qualvolta si votano delle spese, esse vanno sempre a ricadere sui contribuenti.

Passiamo ad un'altra questione.

Qui non si tratta di discutere solamente in teoria quale debba essere il miglior sistema, ma quale di questi sistemi è stato generalmente accettato, riconosciuto utile ed ha funzionato bene. Noi avevamo in quattro quinti delle provincie italiane il sistema dei ricevitori generali, i quali facevano il doppio ufficio d'introitare tutte le somme dovute allo Stato e di eseguire i pagamenti; in tutti i luoghi dove esistevano i ricevitori o tesorieri generali, il sistema non solo ha funzionato bene, ma non si sono verificati mai forti arretrati, nè sottrazioni scandalose, cose avvenute solamente quando,

per la moltiplicazione di diversi sistemi, si è cominciato a rallentare un poco quella severa disciplina che dianzi esisteva.

Se questo sistema ha quindi funzionato bene nei quattro quinti del regno, perchè vogliamo noi cambiarlo? Se questo sistema è più spedito, semplice ed economico, perchè introdurre mutamenti? A me sembra per lo meno opera inutile e contro la esperienza fatta non solo da noi, ma anche dalle nazioni estere.

In Francia esisteva il sistema contrario sino al 1865; ebbene si prese a fare l'esperimento di unificare le due cariche in un solo dipartimento, e quando si è veduto che il nuovo sistema funzionava benissimo, si venne alla unificazione definitiva di queste due cariche in tutta la Francia colla economia di lire 2,500,000.

Dopo un sì felice risultato io, dico il vero, non comprendo come si possa lasciare in sospenso questa voluta questione; ed in conseguenza io spero che la Commissione ed il Ministero converranno che sia utile l'adottare sia il mio articolo com'è proposto, sia anche formolandone altro in quel modo che meglio la Commissione crederà, ma in ogni caso redatto in guisa da decidere definitivamente l'unificazione dei due uffici.

NISCO. (Della Commissione) Rispondo io a nome della Commissione. L'onorevole Avitabile ha voluto combattere una intenzione, che non è stata certo quella della Commissione.

La Commissione se aveva un intendimento era appunto quello di trovare il modo come unificare i due uffici di tesoriere e di ricevitore provinciale, e certamente sarebbe venuta ad una determinazione se il riguardo dovuto all'altra Commissione, che era incaricata della legge della riscossione delle tasse dirette, non avesse imposto alla Commissione il dovere di ritardare la sua determinazione, tanto più che quel progetto di legge era venuto con precedenza in discussione.

Di più, si ricorda l'onorevole Avitabile che questa questione è stata rimandata espressamente alla Commissione della legge suddetta per esaminarla.

Ora, la Commissione di cui ho l'onore di far parte ha immediatamente preso in considerazione la proposta dell'onorevole Avitabile, ed ha invitato l'altra Commissione affinché d'accordo si potesse prendere (fin da domani) quella risoluzione che, andando possibilmente a seconda dei desiderii espressi dall'onorevole Avitabile, valga a semplificare il servizio finanziario, ed a non pregiudicare nessuna determinazione per l'avvenire.

Però io non posso ammettere, come membro della Commissione, le accuse che l'onorevole Avitabile ha voluto dirigere contro la Commissione medesima. Egli dice che la Commissione, per quanto ha avuto cura di stabilire la parte centrale della contabilità dello Stato,

per tanto non si è curata di provvedere ai mezzi come come codesta amministrazione centrale si sviluppi nelle provincie...

AVITABILE. Domandò la parola.

NISCO. (*Della Commissione*) Mi perdoni l'onorevole Avitabile, se egli avesse letto con molta attenzione la relazione e la proposta di legge da noi presentata alla Camera, certamente al suo acume non sarebbe sfuggito che la Commissione, non solo ha provveduto al modo che la contabilità fosse uguale ed uniforme in tutte le parti dello Stato ed in tutti gli uffici pubblici, ma ancora ha stabilito una direzione generale del movimento dei fondi tanto per l'entrata, quanto per l'uscita, non imitando affatto il sistema francese circa l'ufficio di pagatoria, che ha combattuto non so con quanta opportunità l'onorevole Avitabile.

Al contrario noi abbiamo proposto, e la Camera ha già votato, un organismo semplice e centrale di tesorerie, che nelle provincie è rappresentato e svolto mediante i tesoriere o ricevitori provinciali che, a termini dell'articolo 39, hanno la soprintendenza immediata sopra gli agenti di prima riscossione, ed eseguono per conto del tesoriere generale le spese dello Stato, compreso il servizio del debito pubblico.

Ora, io domando all'onorevole Avitabile che cosa doveva fare una Commissione se non stabilire cotali principii. Noi abbiamo fiducia che il Governo non tarderà a formulare, per mezzo di una Commissione competente, il regolamento per coordinare questo servizio delle provincie col servizio centrale.

Queste cose ho voluto dire per mostrare che la Commissione non merita il rimprovero direttogli dall'onorevole Avitabile, ed ha la coscienza di aver provveduto ai bisogni veri della contabilità pubblica.

PRESIDENTE. L'onorevole Avitabile ha facoltà di parlare.

AVITABILE. Ringrazio la Commissione per le spiegazioni datemi, e nello stesso tempo colgo quest'occasione per dire che io non ho inteso mai di accusare la Commissione; anzi debbo rammentare che, in quanto a questa legge, ho sempre detto che, salvo alcune divergenze, io l'accettava; che era una legge la quale avrebbe prodotto degli utilissimi risultati; anzi spero che questa sarà una di quelle leggi che riceverà il plauso generale, poichè vi sono delle cose veramente studiate, delle cose che fanno onore alla Commissione.

Io ho detto semplicemente, e lo ripeto, che, in quanto all'organizzazione provinciale, trovavo una lacuna, e questa solo nell'organismo del personale, non già nel modo in cui si è ordinata la scrittura.

Comprende benissimo l'onorevole Nisco che non sarei stato così indiscreto da venire qui a parlare, senza nemmeno leggere ed esaminare il progetto; io non ho parlato mai del modo, dell'andamento della scrittura, ho

parlato dell'organismo del personale, del modo in cui questo personale deve funzionare nelle provincie.

L'onorevole Nisco parlò dell'abolizione del tesoriere centrale, ma io lo trovo esistente nel progetto di legge, e francamente lo dico, sarei ben lieto se la Commissione volesse abolire il tesoriere centrale o la direzione del tesoro, trovando una di queste due cariche soverchia ed inutile.

Esistendo un capo della contabilità, ossia della ragioneria ed una direzione del tesoro, è inutile un tesoriere centrale. Sarei quindi grato alla Commissione, lo ripeto, se abolisse o la direzione generale del tesoro o la tesoreria centrale, cumulandone le funzioni.

PRESIDENTE. Chieggo se sia appoggiato l'articolo che propone l'onorevole Avitabile.

NISCO. Io propongo...

PRESIDENTE. Ella non ha la parola. Chieggo prima se sia appoggiato l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Avitabile.

(È appoggiato.)

L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

SELLA. Io chiederei semplicemente se s'intenda trar partito di questa occasione per risolvere la questione intorno allo affidare il servizio di tesoreria piuttosto ad uno che ad altro ufficio, perchè quando ciò si volesse fare, bisognerebbe dichiararlo esplicitamente, onde tutte le opinioni potessero essere rappresentate in questa grande discussione, e che anche il ministro delle finanze, il quale aveva in altre circostanze, se non erro, accennate delle idee in proposito... (*Segni di diniego del ministro delle finanze*)

AVITABILE. Domando la parola per una dichiarazione.

SELLA. Se questo non è, allora non ho altro a dire. Ma credo di aver ragione a chiedere uno schiarimento leale ed esplicito su questo punto. Non ho bisogno di dire che io sono fra coloro che continuano a pensare che per l'interesse generale dello Stato converrebbe che il servizio della tesoreria fosse affidato alla Banca che opera su tutta la superficie del regno.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. In risposta al deputato Sella io dichiaro formalmente che nella formula degli articoli proposti dalla Commissione e da me accettati, non ho veduto niente che vulneri la questione dell'affidamento dell'esercizio della tesoreria alla Banca. Il Ministero non crede che sia questo il momento opportuno per decidere codesta questione, e non accetterebbe un emendamento che la risolvesse così ad un tratto, mentre veramente non è punto necessario, e si può fare una buonissima legge di contabilità senza pregiudicarla.

SELLA. Siamo d'accordo.

AVITABILE. Domando la parola per dare un chiarimento.

Io dichiaro che non ho avuto mai intenzione di far

qui entrare di traforo la questione che l'onorevole Sella ha sollevata. Io ho avuto semplicemente lo scopo di proporre una cosa che mi sembrava mancare nella legge; ma mai quella di far decidere la grave questione; nell'istesso tempo però ho avuto in mira di far che non sia pregiudicata, e tanto maggiormente perchè, siccome l'onorevole Commissione della quale l'onorevole Sella fa parte..

SELLA. Non ho quest'onore.

AVITABILE. Parlo della Commissione del corso forzoso, la quale dovrà proporre qualche cosa in materia di Banche, e certamente dopo tanti studi darà dei chiarimenti a questo riguardo utilissimi: naturalmente verrà a dirci cosa pensa sulla gravissima questione delle Banche.

Ora io credo che sarà allora veramente il momento in cui la Camera potrà aprire una larga discussione. Non sarebbe stato mai conveniente che una discussione simile (che secondo me la credo della più grande importanza per i futuri destini economici dell'Italia) fosse discussa così all'inaspettata e per traforo.

Colla mia proposta non ho creduto mai di pregiudicare siffatta questione.

Semplicemente mi è venuto l'idea di proporre il nuovo articolo 36, quando il mio onorevole collega Brunetti parlava del servizio dell'esazione delle imposte da affidarsi alla Banca, ed il ministro delle finanze dichiarò solennemente che mai la Banca avrebbe preteso d'avere il servizio dell'esazione delle imposte.

Io lo comprendo benissimo; la Banca il servizio dell'esazione delle imposte non lo vuole, perchè entrebbe in mezzo la responsabilità; la Banca vuole le cose dove vi è l'utile, ma non la responsabilità.

Io voglio evitare che questa questione sia vulnerata, e perciò mi sono permesso di proporre alla Camera il novello articolo.

PRESIDENTE. Credeva che ella volesse ritirare il suo articolo, onde lasciare intatta una questione che viene dal medesimo evidentemente pregiudicata. Dunque ella mantiene questo articolo?

AVITABILE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io prima di tutto desidero rettificare quello che mi fa dire l'onorevole Avitabile in questo momento.

L'onorevole Avitabile asseriva avere io dichiarato formalmente che la Banca non accetterebbe il servizio delle esattorie. Mi permetta di rettificare questo concetto.

Io dichiarai che non glielo avrei mai affidato, e che non avrei mai fatta una simile proposta, ma non ho mai detto se la Banca l'accetterebbe o non l'accetterebbe, perchè non gliel'ho mai domandato.

Questo desidero che sia ben constatato.

Del resto, se le tesorerie provinciali fossero stabilite per legge, bisognerebbe fare un'altra legge per toglierle. Credo che non sia necessario stabilirle in questa legge, e aderisco interamente al parere della Commissione.

NISCO. (Della Commissione) Da parte della Commissione debbo fare una proposta, ed è di sospendere la votazione di quest'articolo 36, perchè domani la nostra Commissione, unita con quella delle imposte dirette, cercherà il modo di formulare un articolo che possa contentare l'onorevole Avitabile e gli altri onorevoli proponenti, senza pregiudicare ad alcuna delle questioni che riguardano l'andamento dell'amministrazione. (*Segni di adesione a sinistra*)

PRESIDENTE. Dunque ella chiede il rinvio alla Commissione dell'aggiunta dell'onorevole Avitabile.

NISCO. Appunto.

PRESIDENTE. Passiamo adunque all'articolo 36 della Commissione:

« Presso gli uffici finanziari provinciali saranno rivestiti i conti degli agenti per le imposte indirette, tanto per ciò che riguarda la tassazione degli atti ed oggetti in relazione alle vigenti tariffe, quanto per ciò che riguarda l'incasso delle tasse, al qual uopo i detti agenti dovranno trasmettere agli uffici provinciali i loro conti di mese in mese coi relativi documenti ed atti giustificativi. »

(È approvato.)

« Art. 37. Anche tutti gli altri percettori d'imposte e così pure i tesoriери provinciali ed il tesoriere centrale dovranno produrre i loro conti mensili giustificati nei modi stabiliti dal regolamento, il quale indicherà anche a quali uffici debbano essere i conti indirizzati per la rispettiva loro revisione, prima di essere assoggettati al giudizio della Corte dei conti. »

(È approvato.)

« Art. 38. La liquidazione e l'incasso delle imposte indirette dovranno affidarsi ad ufficiali diversi. »

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Vorrei pregare la Commissione di consentire a che sia sospesa la discussione di quest'articolo, essendovi qualche questione a definire.

CASTAGNOLA. Spero che la Commissione acconsentirà alla preghiera dell'onorevole ministro.

RESTELLI, relatore. Accetta.

PRESIDENTE. « Art. 39. Per tutto ciò che riguarda il fatto della riscossione e il versamento del danaro nei modi e termini stabiliti dai regolamenti, gli agenti di riscossione dipenderanno dai tesoriери provinciali, e per l'intermedio di essi dal direttore generale del tesoro. »

« Qualora questi riconosca delle irregolarità, tanto per ciò che riguarda la gestione e la riscossione delle imposte, quanto per ciò che riguarda i versamenti del danaro incassato, promuoverà dal ministro delle fi-

nanze i provvedimenti adatti per farle immediatamente cessare. »

(È approvato.)

« Art. 40. Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate, per conto del direttore generale del tesoro, nelle casse dello Stato giornalmente se il percettore è nel comune dove c'è il tesoriere provinciale; ed ogni dieci giorni se ha sede in comune diverso. Il denaro sarà accompagnato da un conto sommario di cassa. »

Il relatore della Commissione ha la parola.

RESTELLI, relatore. La Commissione propone la seguente aggiunta che riguarda gli agenti consolari.

« È fatta eccezione quanto alle somme dovute allo Stato sui proventi che si riscuotono nella cancelleria delle legazioni e dei consolati all'estero, delle quali somme sarà dato conto al Ministero delle finanze per mezzo del Ministero degli esteri, ed alla Corte dei conti, a norma dell'apposito regolamento, che sarà emanato d'accordo tra il ministro degli esteri ed il ministro delle finanze, sentita la Corte dei conti. »

È una necessaria eccezione che bisognava fare al sistema generale adottato da quest'articolo 40, sia per la lontananza in cui si trovano quei consoli sparsi su tutto il globo, sia perchè è impossibile che, nei termini stabiliti all'articolo 40 ed altri concordanti, questi agenti consolari possano rendere i loro conti come tutti gli altri contabili dello Stato.

LA PORTA. Io debbo dichiarare che è la prima volta che, in materia di regolamenti, sento introdurre l'avviso della Corte dei conti. La Corte dei conti non è mai stato corpo consultivo. È sempre il Consiglio di Stato quello che vien chiamato a dare il suo avviso, perciò io vorrei che in quest'aggiunta si sostituisse, alla Corte dei conti, il Consiglio di Stato.

RESTELLI, relatore. Faccio osservare che si tratta di un tal regolamento, che deve controllare il modo di gestione del danaro di questi agenti consolari. Ora niente di più naturale che intervenga a dare il parere la Corte dei conti, siccome la più competente a stabilire quei controlli che sono necessari, perchè anche la gestione di questo danaro si faccia regolarmente. Non è il primo caso in cui si faccia riferimento al parere della Corte dei conti, quando si tratta di regolamenti i quali stabiliscono controlli per la gestione del pubblico danaro o per i materiali che costituiscono il patrimonio dello Stato.

LA PORTA. Le osservazioni dell'onorevole relatore (mi permetta ch'io lo dica) non mi persuadono; la Corte dei conti è chiamata ad esaminare i regolamenti per registrarli, e in questo caso esercita un'attribuzione organica, cioè il controllo. Come volete voi che quella stessa Corte, che deve esaminare un regolamento per registrarlo, debba pure essere consultata sulla sua compilazione? Questa sarebbe una duplica-

zione di funzioni, il riunire, cioè, una funzione organica coll'altra che va contro l'istituzione stessa della Corte dei conti.

Non avete voi una sezione di finanza al Consiglio di Stato? Non potete voi dirigerli a codesta sezione per averne l'avviso, e quindi trasmettere quel regolamento alla Corte dei conti che non lo registrerà se egli è contrario alla legge? Io prego perciò la Commissione a voler cedere su questa parte della sua aggiunta ed a voler sostituire alle parole « sentita la Corte dei conti » queste altre: « sentito il Consiglio di Stato. »

RESTELLI, relatore. La Commissione non ha difficoltà alcuna ad accettare questa modificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 40 coll'aggiunta testè letta e coll'ultima modificazione introdottavi dal deputato La Porta, cioè di dire « sentito il Consiglio di Stato, » invece di dire « sentita la Corte dei conti. »

(È approvato.)

« Art. 41. Quando col danaro incassato i percettori d'imposte abbiano, a ciò autorizzati, estinto mandati o boni sopra mandati a disposizione, o pagate spese fisse secondo le norme stabilite dal regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati e boni regolarmente quitanzati, e dei documenti di pagamento delle spese fisse.

« L'importo dei detti mandati e boni quitanzati e delle spese fisse pagate sarà per gli effetti del corrispondente scarico dei percettori considerato come danaro da essi versato.

« Il scarico dei percettori e tesoriere non opera pure scarico per coloro che hanno emesso su di loro mandati o boni di pagamento e che devono giustificare il loro operato nel conto mensile che sono obbligati di rendere. »

RESTELLI, relatore. Si è verificato nella pratica un inconveniente grave allorquando dev'essere quitanzato un mandato di persona illetterata.

In questo caso, siccome il Codice civile non ammette espressamente come prova il segno di croce fatto dall'illetterato, e la contemporanea firma dei due testimoni che siano stati presenti alla firma, avviene questo inconveniente, che quando si presenta la parte a riscuotere una somma qualunque dalle casse pubbliche, il cassiere non si trova autorizzato a pagare a chi si presenta, se non quando abbia la firma di quest'individuo, abbia tutte le formalità notarili o giudiziarie che occorrono per dare una constatazione autentica dell'identità della persona.

Questi inconvenienti si sono verificati tanto frequentemente che in verità occorre di provvedere.

Non è mestieri dimostrare che codeste formalità costano spesa alla stessa amministrazione pubblica.

Basti l'accennare che, quando si tratta di Buoni del tesoro, siccome le spese anche di quietanza sono a ca-

rico della pubblica amministrazione, ove occorra che un illetterato li quitanzi, bisogna ricorrere ad un notaio, o ad un altro modo equipollente, che, in conclusione, reca spese allo Stato.

Questi inconvenienti hanno suggerito alla Commissione il seguente paragrafo, che sarebbe il secondo di quest'articolo 41 :

« Se non possono, o non sappiano scrivere i titolari di mandati e Buoni anche del tesoro, s'intenderanno questi regolarmente quitanzati, quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni che si firmeranno alle quitanze. »

In questo modo si crede di avere tolti tutti i segnalati inconvenienti.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Plutino.

PLUTINO AGOSTINO. Io vorrei che la Commissione, alla parola *testimoni*, aggiungesse queste: *ben cogniti al pagatore*, perchè altrimenti si possono presentare tre conniventi: uno per fare il segno di croce, e i due altri per dire che il preteso illetterato è il tale dei tali, e così prendersi il mandato di qualunque povero infelice senza che questi ne sappia niente.

Nella legge notarile è stabilito che i testimoni debbono essere cogniti al notaio; ora, io vorrei che i testimoni i quali constatano l'identità di una persona sieno anche cogniti al pagatore. (*Movimenti diversi*)

PRESIDENTE. Dunque la Commissione all'articolo 41 propone di aggiungere come secondo comma questo concetto: « Se non possano o non sappiano scrivere i titolari dei mandati e dei Buoni anche del tesoro, si intenderanno questi regolarmente quitanzati, quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni che si firmeranno alle quitanze. »

L'onorevole Cavallini ha facoltà di parlare.

CAVALLINI. Io mi permetto di osservare che la proposta della Commissione, la quale ci viene qui improvvisata sul finire della tornata, tende niente meno che ad introdurre una modificazione alle disposizioni del diritto comune, e dirò meglio al Codice civile italiano che fu promulgato non sono che pochi mesi.

Non posso scordarmi che nella tornata di ieri e quando a riguardo delle concessioni d'acqua, di cui si parlava in uno degli articoli del progetto, io mi facevo ad osservare che la legislazione su quella materia era molto imperfetta, e che i fatti avvenuti recentemente dimostravano la massima urgenza di introdurre una modificazione, la Commissione si affrettava a dichiarare come non fosse conveniente di toccare la legge sui lavori pubblici in vigore dal 1865, prendendo occasione dal progetto di legge sulla contabilità, e faceva così la più viva opposizione.

Ebbene, ora io rivolgo alla Commissione medesima le stesse armi che ella usava contro di me.

Per la stessa ragione, io dunque osservo che, trattan-

dosi di innovare, come ha ammesso lo stesso relatore, ad una parte e molto notevole del Codice civile, quale è quella intorno alla prova delle contrattazioni e degli atti sociali di non poca importanza, noi dobbiamo procedere con molta riserva e circospezione, ed oppongo perciò che non è per nulla opportuno di introdurre ora la variante di cui ci diede in questo istante lettura l'onorevole relatore. Se non avete voluto toccare alla legge del 20 marzo 1865, tanto meno potete attentare al Codice civile che ha minore vita e fu promulgato dopo, ed in seguito ai più maturi studi, ed in vista del vantaggio di un semplice funzionario. La legge sia uguale per tutti.

RESTELLI, relatore. Faccio osservare all'onorevole Cavallini che non ci siamo discostati punto dal vero soggetto della materia che ci occupa, perchè non abbiamo stabilito un principio generale che valga per tutti i casi nelle contrattazioni che avvengono fra privati; ci siamo ben guardati dal porre qui un principio generale.

Abbiamo provveduto soltanto e tassativamente per le quietanze da rilasciarsi alle pubbliche casse; e qui siamo nel campo proprio della legge che stiamo discutendo.

L'inconveniente lamentato è di tutti i giorni. Mi fu detto da magistrati autorevolissimi, che ci sono delle provincie in cui avendosi un gran movimento di Buoni del tesoro, questo è perfino diminuito in causa delle difficoltà per le loro quietanze.

La vostra Commissione ha nulla toccato al Codice civile, e solo ha rimediato all'inconveniente tutto speciale, che si verifica per le quietanze che i creditori rilasciano ai cassieri dello Stato.

Spero che queste spiegazioni rassicureranno pienamente l'onorevole Cavallini, e che egli non insisterà nella sua proposta.

GASTAGNOLA. Prego l'onorevole Commissione ad osservare che i mandati al disotto di lire 500 vengono pagati agli analfabeti quand'essi facciano un segno di croce alla presenza di alcuni testimoni. Questo lo so, e lo so casualmente, perchè la settimana scorsa precisamente ho dovuto star presente al pagamento di questi mandati. Ciò vuol dire che per le piccole fortune in certo modo è previsto, giacchè le tesorerie, quando un mandato non eccede le 500 lire, pagano purchè si apponga il segno di croce in presenza di tre testimoni.

Ciò ritenuto, parmi che sia provveduto al maggior numero dei casi lamentati dal relatore, poichè le persone le quali non sono in grado di far la quitanza scrivendo il proprio nome, sono generalmente quelle che hanno ristrettissime fortune.

Avviene bensì qualche volta che vi siano degli analfabeti i quali hanno migliaia ed anche centinaia di migliaia di lire, ma questa è veramente un'eccezione.

Quindi, in vista di questa circostanza che per le

piccole somme si è provvisto, parmi giusta la osservazione dell'onorevole Cavallini che non convenga accettare la fatta proposta, poichè colla medesima si viene a fare una eccezione a ciò che è stabilito nel Codice civile.

Dice l'onorevole relatore: noi facciamo questa eccezione solamente in rapporto alla contabilità. È verissimo, ma il fatto si è che i redattori del Codice civile non inavvertentemente, ma pensatamente, cioè per spingere i cittadini d'Italia ad istruirsi, e perchè il segno di croce in realtà non ha nessun valore intrinseco, hanno stabilito codesta disposizione, sopprimendo quella che esisteva in altri Codici circa la validità del segno di croce.

In sostanza il Codice civile non riconosce altra quitanza se non che quella che si fa apponendo la propria firma, oppure che risulta da pubblico strumento. Dunque noi veniamo indirettamente, a proposito di una legge di contabilità, a ferire un principio il quale è consacrato dalla legge la più importante che esista dopo lo Statuto, quale è il Codice civile.

In vista di questa circostanza mi sembra che non sia il caso di approvare codesta modificazione, o quanto meno (e sarebbe forse meglio) si dovrebbe stampare l'emendamento e distribuirlo domani, perchè non mi pare cosa su cui si debba passare sopra senza un maturo esame.

PRESIDENTE. Ora, siccome siamo già inoltrati nell'ora, si può rinviare a domani questa discussione; intanto si stamperà l'aggiunta della Commissione e si distribuirà in principio della tornata.

Prima di sciogliere la seduta, prevengo l'onorevole ministro delle finanze che il deputato Villano della Polla si propone d'interpellarlo sulle istruzioni che egli ha dato o crederà di dover dare agli agenti demaniali, in vista del progetto di legge presentato dal ministro guardasigilli il 22 giugno, per provvedimenti

rispetto ai benefizi ed alle cappellanie laicali, soppressi prima del 1867.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Io risponderò a questa interpellanza dell'onorevole Villano della Polla dopo la discussione della legge sulla contabilità dello Stato.

PRESIDENTE. Questa interpellanza sarà posta all'ordine del giorno dopo questo progetto di legge.

Sarà dunque rinviato a domani al tocco il seguito della discussione del progetto di legge sulla contabilità dello Stato.

Prevengo gli onorevoli deputati che sono convocati per domani negli uffici, in vista che sabato, cioè dopo domani, giorno consueto per la riunione degli uffici, è destinato per la seduta straordinaria mattutina.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'amministrazione dello Stato e alla contabilità generale.

Discussione dei progetti di legge:

2° Amministrazione centrale e provinciale, e istituzione degli uffizi finanziari provinciali;

3° Indennità agli uffizi della regia marina che nella guerra passata hanno perduto oggetti di vestiario e stromenti di nautica;

4° Nuova convenzione stipulata colla società delle ferrovie sarde;

5° Transazione stipulata colla società costruttrice della ferrovia ligure;

6° Ordinamento del servizio semaforico sui litorali;

7° Abolizione della privativa delle polveri da fuoco.